



COMMISSIONE EUROPEA

## **GLI APPALTI PUBBLICI NELL'UNIONE EUROPEA**

# **GUIDA SULLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE**

**NEI SETTORI DIVERSI DA QUELLI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA,  
DEI TRASPORTI E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

**DIRETTIVA 93/36/CEE**

*La presente guida non ha valore giuridico e non rispecchia  
necessariamente la posizione ufficiale della Commissione*

# INDICE

<b>I. INTRODUZIONE: LE NORME COMUNITARIE APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE</b>	
<b>1. I divieti del trattato</b>	1
<b>2. Le disposizioni di coordinamento delle procedure nazionali</b>	3
2.1. Obiettivi	3
2.2. Effetti giuridici	4
<b>II. APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE: LA DIRETTIVA 93/36/CEE</b>	7
<b>1. Che cosa si intende per appalti pubblici di forniture</b>	7
1.1. Definizione	7
1.2. Fornitore	7
1.3. Amministrazione aggiudicatrice	7
1.4. Forma del contratto	9
1.5. Oggetto dell'appalto	10
1.5.1. Appalti pubblici di forniture e appalti pubblici di lavori	10
1.5.2. Appalti pubblici di forniture e appalto pubblico di servizi	11
<b>2. Appalti pubblici di forniture contemplati dalla direttiva</b>	13
2.1. Soglie	13
2.2. Stima del valore dell'appalto	15
2.2.1. Metodi	15
2.2.2. Epoca in cui viene effettuata la stima	16
2.2.3. Scissione degli appalti	16
2.3. Appalti esclusi	16
2.4. Appalti nel settore della difesa	21
<b>3. Procedure di aggiudicazione</b>	22
3.1. Procedura aperta	22
3.2. Procedura ristretta	22
3.3. Procedura negoziata	23
3.3.1. Procedura negoziata con pubblicazione di bando di gara	24
3.3.2. Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara	25

3.4	Informazioni sulle decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice.....	27
3.4.1	Rifiuto delle candidature e delle offerte.....	27
3.4.2	Annullamento di una procedura di aggiudicazione.....	27
3.4.3	Verbale dell'appalto.....	27
<b>4.</b>	<b>Norme comuni in materia di pubblicità.....</b>	<b>28</b>
4.1	Bandi di gara.....	28
4.1.1	Bando di gara indicativo (procedura di informazione preliminare).....	28
4.1.2	Bando di gara.....	28
4.1.3	Avviso relativo agli appalti aggiudicati.....	29
4.2	Contenuto e presentazione dei bandi e degli avvisi.....	29
4.3	Modelli di bandi e avvisi.....	30
4.3.1	Bando di gara indicativo (procedura di informazione preliminare).....	30
4.3.2	Bando di gara.....	31
4.3.3	Avviso relativo agli appalti aggiudicati.....	34
4.4	Metodo di fissazione dei termini.....	34
4.5	Pubblicità a livello nazionale.....	34
4.6	Pubblicazione dei bandi.....	35
4.7	Termini minimi e massimi da rispettare.....	36
4.7.1	Procedura aperta.....	36
4.7.2	Procedura ristretta.....	36
4.7.3	Procedura negoziata con pubblicazione preventiva di un bando.....	37
4.7.4	Tabelle ricapitolative.....	37
4.8	Metodo di computo dei termini.....	39
4.9	Modalità di presentazione delle domande di partecipazione.....	39
4.10	Inviti a presentare offerte.....	40
<b>5.</b>	<b>Norme comuni nel settore tecnico.....</b>	<b>41</b>
5.1	Specificazioni tecniche di riferimento.....	41
5.2	Deroghe.....	42
5.3	Assenza di norme europee, di benestare tecnici europei o di specificazioni tecniche comuni.....	43
5.4	Divieto di specificazioni discriminatorie.....	43
5.4.1	Principio dell'equivalenza e del riconoscimento reciproco e nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica e di normazione.....	44

6.1	Norme comuni in materia di partecipazione.....	46
6.1.1	Accertamento dell'idoneità dei fornitori e aggiudicazione dell'appalto: tempi e metodi.....	46
6.1.2	Selezione dei candidati nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate .....	47
6.1.3	Appello a cittadini di altri Stati membri.....	48
6.1.4	Raggruppamenti di fornitori.....	49
6.1.5	Offerte che propongono varianti al capitolato d'oneri .....	49
6.1.6	Subappalto.....	50
6.2	Selezione dei fornitori.....	50
6.2.1	Situazione personale del fornitore.....	51
6.2.2	Iscrizione nel registro professionale.....	52
6.2.3	Capacità finanziaria ed economica .....	53
6.2.4	Capacità tecniche .....	53
6.2.5	Informazioni complementari.....	54
6.2.6	Elenchi ufficiali di fornitori riconosciuti.....	54
6.3	Criteri di aggiudicazione dell'appalto .....	56
6.3.1	Offerte anormalmente basse.....	57
<b>7.</b>	<b>Concessione di diritti speciali o esclusivi per l'esercizio di un'attività di servizio pubblico .....</b>	<b>59</b>

## **ALLEGATI**

<b>I.</b>	<b>ELENCO DEGLI “ORGANISMI E CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO” .....</b>	<b>63</b>
<b>II.</b>	<b>ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI A NORMA DELL’ACCORDO GATT.....</b>	<b>75</b>
<b>III.</b>	<b>ELENCO DEI PRODOTTI PER LA CUI FORNITURA LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DI CUI ALL’ALLEGATO II, CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA DIFESA, SONO SOGGETTE ALL’ACCORDO GATT.....</b>	<b>107</b>
<b>IV.</b>	<b>ELENCO DEGLI INDIRIZZI PRESSO I QUALI PUÒ ESSERE OTTENUTO IL SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.....</b>	<b>113</b>
<b>V.</b>	<b>REGOLAMENTO (CEE, Euratom) n. 1182/71 DEL CONSIGLIO, DEL 3 GIUGNO 1971, CHE STABILISCE LE NORME APPLICABILI AI PERIODI DI TEMPO, ALLE DATE E AI TERMINI.....</b>	<b>117</b>



# I. INTRODUZIONE

## LE NORME COMUNITARIE APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

### 1. I divieti del trattato

Sebbene il trattato CEE non menzioni esplicitamente gli appalti pubblici, le sue norme costituiscono obblighi fondamentali di portata generale che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare nell'aggiudicazione di tutti gli appalti, anche di quelli che, segnatamente in ragione del loro scarso valore pecuniario, non rientrano nel campo d'applicazione delle norme comunitarie di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il principio del trattato che disciplina gli appalti pubblici di forniture è quello della libera circolazione delle merci e, più specificamente, il divieto, fissato dagli articoli 30 e seguenti, delle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente<sup>1</sup>.

I prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci e, quindi, del divieto delle misure di effetto equivalente, sono sia i prodotti originari degli Stati membri che quelli provenienti dai paesi terzi e in libera pratica negli Stati membri.

Per misura di effetto equivalente deve essere intesa qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa e qualsiasi atto o comportamento di un'autorità pubblica o che le sia imputabile, che sia atto a produrre ostacoli diretti o indiretti, attuali o potenziali al commercio intracomunitario.

---

<sup>1</sup> L'equivalente di tale divieto nel trattato CECA è rappresentato dal concorso degli articoli 4 e 86. L'articolo 4 stabilisce che "sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal presente trattato, nell'interno della Comunità: a)... le restrizioni quantitative allo scambio dei prodotti". D'altra parte, ai sensi dell'articolo 86, secondo comma "gli Stati membri s'impegnano di astenersi da ogni provvedimento incompatibile con l'esistenza del mercato comune definito agli articoli 1 e 4".

Nel trattato CEEA, l'articolo 92 vieta le restrizioni quantitative

Tale ostacolo può trovare origine sia in una misura che preveda un trattamento discriminatorio per i prodotti importati o esportati che in una misura che preveda un trattamento uguale per i prodotti nazionali e per i prodotti importati.

Nel primo caso può trattarsi, per esempio, di un'autorizzazione all'importazione od all'esportazione. Occorre, peraltro, notare che, in questo primo caso il divieto delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente è limitato dalla clausola di deroga prevista all'articolo 36.

Ai sensi di questo articolo, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere o ad adottare misure restrittive nei confronti dei prodotti importati, esportati o in transito, qualora esse siano giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela delle proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tale autorizzazione è accordata a condizione che le restrizioni o le misure di effetto equivalente non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Nel secondo caso, cioè quello delle misure indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed a quelli importati, si tratta generalmente di regolamentazioni che, al fine di proteggere la salute, l'ambiente, il consumatore, ecc., fissano le condizioni tecniche e quantitative o le condizioni di omologazione o di controllo che i prodotti debbono soddisfare per poter essere commercializzati. Queste regolamentazioni sono contrarie all'articolo 30, quando gli effetti restrittivi che esse provocano sulle importazioni sono eccessivi rispetto alle esigenze imperative che esse vogliono soddisfare. Il principio di base nel settore delle prescrizioni tecniche e delle norme, in effetti, è quello del riconoscimento reciproco tra Stati membri, per esempio, nelle norme di qualità e delle prescrizioni nazionali relative alla composizione, delle procedure nazionali relative ai collaudi tecnici ed alla certificazione, ecc.

Il più sovente, ormai, l'armonizzazione comunitaria in questo settore interviene solo quando un'esigenza imperativa lo rende indispensabile. È importante vegliare affinché, in nome di un'esigenza essenziale, non siano introdotti ostacoli abusivi agli scambi intracomunitari.

A tale effetto, l'articolo 100 A del trattato prevede che le proposte di armonizzazione in materia di sanità, di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di protezione dei consumatori siano fatte prendendo come base un livello di protezione elevato (in tal modo i prodotti conformi all'armonizzazione comunitaria potranno essere oggetto di misure restrittive solo in casi eccezionali) e stabilisce una procedura più snella e, quindi, più rapida, per l'adozione di tali proposte.

D'altra parte, esso sottopone al controllo della Commissione e della Corte di giustizia le misure eccezionali, giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione del luogo di lavoro o dell'ambiente, che gli Stati membri potrebbero adottare dopo che sia intervenuta una misura di armonizzazione comunitaria

## 2. Le disposizioni di coordinamento delle procedure nazionali

### 2.1. Obiettivi

Il trattato pone obblighi negativi che vietano qualsiasi misura e qualsiasi comportamento aventi carattere discriminatorio.

Questi divieti tuttavia non erano sufficienti, da soli, a realizzare un mercato unico nel settore specifico degli appalti pubblici. La disparità delle disposizioni nazionali in materia e l'assenza d'obbligo di realizzare un'apertura alla concorrenza comunitaria degli appalti pubblici costituivano infatti condizioni favorevoli per il mantenimento in vigore della compartimentazione dei mercati. È dunque risultato necessario assicurare la parità delle condizioni essenziali di partecipazione agli appalti pubblici in tutti gli Stati membri e la trasparenza delle procedure di aggiudicazione così da meglio assicurare il rispetto dei principi fissati dal trattato.

Per completare il divieto delle restrizioni alla libera circolazione delle merci, il Consiglio ha pertanto adottato la direttiva 77/62/CEE del 21.12.1976 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture<sup>2</sup>.

Il coordinamento s'impenna essenzialmente su tre principi di base:

l'organizzazione della pubblicità comunitaria per lo sviluppo di una concorrenza effettiva tra gli operatori economici di tutti gli Stati membri;

il divieto di definizioni tecniche dell'oggetto dell'appalto che abbiano effetto discriminatorio;

l'applicazione di criteri obiettivi di partecipazione alle procedure di aggiudicazione e di scelta del contraente.

Questa prima direttiva non ha dato i risultati sperati per quanto riguarda la liberalizzazione di tali appalti: da un lato, infatti, la normativa comunitaria non ha fornito sufficienti garanzie e ha lasciato intravedere numerose lacune, dall'altro, l'applicazione che ne è stata fatta a livello nazionale ha rispecchiato il protezionismo che per troppo tempo ha caratterizzato questo settore.

È stata pertanto adottata una nuova direttiva destinata a colmare le lacune rilevate nella normativa precedente: la direttiva 88/295/CEE del 22.3.1988<sup>3</sup>

Le innovazioni principali si situano particolarmente al livello:

della definizione del campo d'applicazione;

---

<sup>2</sup> Pubblicata sulla GU n. L 13 del 15.1.1977. Per tener conto dei risultati dei negoziati commerciali del Tokyo Round nel diritto intracomunitario, tale direttiva è stata in seguito adattata e completata dalla direttiva 80/767/CEE del 22.7.1980, pubblicata sulla GU n. L 215 del 18.8.1980.

<sup>3</sup> Direttiva che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE, pubblicata sulla GU n. L 127 del 20.5.1988.



dell'informazione e delle condizioni d'apertura alla concorrenza;

della trasparenza delle procedure;

della definizione delle specificazioni tecniche.

Questa normativa è stata infine sostituita dalla direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture<sup>4</sup>.

Questa direttiva ha, da una parte, allineato le norme applicabili agli appalti pubblici di forniture su quelle, più rigorose e dettagliate, già adottate per gli appalti pubblici di lavori e, d'altra parte, ha riunito in un unico testo le disposizioni precedentemente sparse in vari atti legislativi. Questo consolidamento della normativa si è rivelato estremamente importante affinché gli operatori economici europei possano disporre di un testo chiaro e trasparente e far valere così più facilmente i diritti specifici che vengono loro riconosciuti.

Va ricordato che l'efficacia di questa direttiva non è limitata ai paesi dell'Unione europea, ma che in virtù dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>5</sup> essa si applica anche alla Norvegia, all'Islanda e al Lichtenstein<sup>6</sup>.

Va inoltre ricordato che il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano attualmente una proposta di direttiva<sup>7</sup> destinata ad allineare le disposizioni della direttiva 93/36/CEE su quelle del nuovo accordo sugli appalti pubblici<sup>8</sup> sottoscritto dall'Unione europea a conclusione dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round svolti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

## 2.2 Effetti giuridici

In quanto agli effetti giuridici delle direttive in questione, l'articolo 189 del trattato CEE stabilisce che: "la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi".

Gli Stati membri sono dunque tenuti ad adottare e ad applicare tutte le disposizioni e le misure necessarie per conformare il proprio diritto nazionale alle disposizioni delle direttive di cui sono destinatari.

Il recepimento della direttiva negli Stati membri è stato reso obbligatorio entro il 14 giugno 1994. Il legislatore comunitario ha però salvaguardato gli obblighi previsti dalle diverse disposizioni precedenti per quanto riguarda i termini di recepimento e di applicazione. Per questo motivo i soli termini di applicazione non ancora scaduti riguardano la Grecia e il

---

<sup>4</sup> Pubblicata sulla GU n. L 199 del 9.8.1993.

<sup>5</sup> Pubblicato sulla GU n. L 1 del 3.1.1994.

<sup>6</sup> Decisione del Consiglio SEE del 10.3.1995, pubblicata sulla GU n. L 86 del 20.4.1995.

<sup>7</sup> Pubblicata sulla GU n. C 136 del 3.6.1995.

<sup>8</sup> Pubblicata sulla GU n. C 256 del 2.9.1994.

Portogallo (1.1.1998) e ciò unicamente per le disposizioni relative agli appalti aggiudicati dagli enti erogatori di acqua e di energia, dagli enti che forniscono servizi di trasporto nonché dagli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

L'efficacia delle direttive non è però necessariamente subordinata alle misure di esecuzione adottate dagli Stati membri interessati.

Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte in materia di efficacia diretta, infatti, allo scadere del termine previsto per il recepimento nel diritto nazionale lo Stato membro non può far valere la mancata osservanza delle formalità di recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico interno, o l'adozione di misure non conformi alla direttiva stessa, per opporsi all'applicazione, da parte dei suoi tribunali, di disposizioni atte a produrre effetti diretti.

Secondo i principi enucleati dalla Corte per determinare se le disposizioni abbiano efficacia diretta, è opportuno valutare nei singoli casi se la natura, l'economia e i termini della disposizione in oggetto siano tali da produrre effetti diretti nelle relazioni tra gli Stati membri e i privati. Così avviene, in generale, quando una disposizione esprime un obbligo chiaro, preciso e incondizionato, che non lascia agli Stati membri destinatari della direttiva alcun margine di discrezionalità.

D'altra parte, "qualora sussistano i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, tutti gli organi della amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, ... sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni"<sup>9</sup>.

La Corte ha infatti ritenuto che sarebbe contraddittorio statuire che i singoli possano invocare dinanzi ai giudici nazionali le disposizioni di una direttiva avente i requisiti summenzionati, allo scopo di far censurare l'operato dell'amministrazione, e al contempo ritenere che l'amministrazione non sia tenuta ad applicare le disposizioni della direttiva disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi.

---

<sup>9</sup> GUCE, Sentenza del 22.6.1989 - Domanda di pronuncia pregiudiziale, causa 103/88, Fratelli Costanzo S.p.A. contro Comune di Milano, Rec. 1989, pag. 1829, punto 21.



## II. APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE: LA DIRETTIVA 93/36/CEE

### 1. Che cosa si intende per appalti pubblici di forniture

#### 1.1 Definizione

Gli appalti pubblici di forniture sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un fornitore e un'amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione d'acquisto, e riguardanti prodotti. La fornitura dei prodotti può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e di installazione.

#### 1.2 Fornitore

Il fornitore può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica o un raggruppamento di fornitori.

#### 1.3 Amministrazione aggiudicatrice

A norma dell'articolo 1 della direttiva sono considerate amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

#### © *Stato*

È opportuno sottolineare che ai fini dell'applicazione della direttiva la definizione di Stato non si limita all'amministrazione in senso classico, ma comprende altresì certi enti che, pur situandosi formalmente al di fuori delle strutture tradizionali di tale amministrazione, sono privi di personalità giuridica e svolgono funzioni normalmente di competenza dell'amministrazione dello Stato di cui non sono, in forme diverse, che i rappresentanti.

Questo aspetto è stato precisato dalla Corte nella sentenza pronunciata il 20.9.1988 nella causa 31/87<sup>10</sup>, in cui si trattava di stabilire se la direttiva 71/305/CEE<sup>11</sup> si applicasse all'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori da parte della locale Commissione di ricostruzione Waterland, ente privo di personalità giuridica propria.

---

<sup>10</sup> CGCE, Sentenza del 20.9.1988, causa 31/87, Gebroeders Beentjes B.V. contro Paesi Bassi, Racc. 1988, pagina 4635.

<sup>11</sup> Direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26.7.1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. CEE 195 del 16.8.1971, pag. 5.

Conformemente all'interpretazione data dalla Corte a proposito della direttiva "lavori", ma applicabile altresì alla direttiva "forniture", il concetto di Stato deve essere oggetto di un'interpretazione funzionale: comprendere cioè gli enti che, anche se formalmente distinti dalle amministrazioni aggiudicatrici, costituiscono in realtà per queste ultime "un mezzo" completamente dipendente da esse e tramite il quale esse agiscono. Nella fattispecie la Corte ha affermato che un ente la cui composizione e le cui funzioni sono previste dalla legge e che dipende dalle autorità pubbliche per la nomina dei suoi membri, per la garanzia degli obblighi derivanti dai suoi atti e per il finanziamento degli appalti pubblici che è incaricato di aggiudicare, deve essere considerato come appartenente allo Stato, anche se formalmente non ne fa parte.

Questo principio, enunciato dalla Corte in merito al concetto di Stato, deve essere applicato anche per definire tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici enumerate dalla direttiva e quindi esteso a ogni tipo di ente creato in virtù di un atto legislativo, regolamentare od amministrativo adottato da una di tali amministrazioni aggiudicatrici.

#### © *Organismi di diritto pubblico*

Ciò che si deve intendere per "organismo di diritto pubblico" ai fini della direttiva è specificato da quest'ultima sulla base di tre criteri cumulativi; è cioè considerato come tale qualsiasi organismo:

1. istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e
2. avente personalità giuridica, e
3. - la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico,
  - oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi,
  - oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

È dunque soggetto al rispetto della direttiva ogni organismo dotato di personalità giuridica pubblica o privata, le cui scelte operative e la cui attività sono o possono essere influenzate da un'amministrazione aggiudicatrice in ragione dei legami esistenti fra essi in virtù di una o più delle condizioni che costituiscono il terzo criterio e che è stato costituito a fini di interesse generale.

I soli organismi costituiti a fini di interesse generale, che soddisfano gli altri criteri, ma che la direttiva non considera come amministrazioni aggiudicatrici, sono quelli creati per venire incontro specificamente ad esigenze di carattere industriale o commerciale, ossia esigenze cui tali organismi ottemperano esercitando attività economiche di carattere industriale o commerciale consistenti nell'offrire beni o servizi su mercati il cui accesso è aperto, in pieno regime di concorrenza, agli altri operatori economici pubblici e privati. Si tratta

pertanto di organismi che esercitano un'attività assimilabile a quella di un imprenditore privato.

È opportuno sottolineare che l'esenzione prevista dalla direttiva si applica unicamente agli organismi che esercitano le suddette attività economiche, poiché sono stati creati con l'obiettivo specifico di esercitare per l'appunto tali attività. Di conseguenza l'esecuzione non riguarda quegli organismi che, pur esercitando attività commerciali o industriali, sono stati di fatto costituiti per un diverso fine di interesse generale: ad esempio, un organismo creato specificamente per svolgere compiti amministrativi che rispondono ad esigenze sociali di interesse generale e che, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, esercita un'attività commerciale a scopo di lucro.

Resta comunque il fatto che ciascun caso particolare va analizzato al fine di determinare se si tratti nella fattispecie di un organismo di diritto pubblico soggetto all'osservanza della direttiva.

Per una maggiore trasparenza nell'applicazione della direttiva, questa precisa che l'elenco degli organismi e delle categorie di organismi che soddisfano i criteri atti a definire gli organismi di diritto pubblico è quello ripreso nell'allegato I della direttiva 93/37/CEE<sup>12</sup>. Si tratta di un elenco il più possibile completo il cui aggiornamento è soggetto alle procedure stabilite dalla direttiva stessa.

L'obbligo fatto ad un organismo di diritto pubblico di rispettare la direttiva non dipende tuttavia dal suo inserimento preliminare nell'elenco, ma gli è imposto a partire dal momento in cui esso soddisfa i criteri succitati. Analogamente, un organismo che figura sull'elenco potrebbe essere assolto da tale obbligo qualora non soddisfacesse più uno o più criteri cumulativi.

#### **1.4 Forma del contratto**

La direttiva definisce gli appalti pubblici di forniture come "contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti, conclusi per iscritto....".

Per quanto concerne la forma del contratto, l'applicazione della direttiva è limitata a quelli che rivestono forma scritta.

La definizione delle prestazioni delle parti contraenti, è invece molto ampia e la Commissione la interpreta in tal senso. Da una parte, infatti, essa copre tutto l'arco delle diverse forme di remunerazione, valutabili in denaro, che l'amministrazione aggiudicatrice si impegna ad assicurare al fornitore; dall'altra, la direttiva disciplina tutte le forme con le quali il fornitore, in cambio di tale remunerazione, si impegna a mettere certe merci a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice immediatamente e/o in futuro.

Un'interpretazione stricto sensu, che limitasse cioè l'applicabilità della direttiva ai soli contratti definiti come tali nei diversi Stati membri, porterebbe infatti ad un campo d'applicazione della direttiva variabile da uno Stato membro all'altro in funzione dei

---

<sup>12</sup> Tale elenco figura nell'allegato I del presente Regolamento.

diversi contenuti che tali contratti possono avere a seconda del diritto nazionale che li disciplina. Il campo d'applicazione della direttiva deve essere per contro lo stesso per tutti i destinatari.

In tal senso vanno considerati appalti pubblici di forniture i "contratti aperti" o gli "accordi quadro", ossia i contratti conclusi tra un'amministrazione aggiudicatrice e uno o più fornitori e aventi l'obiettivo di fissare i termini - condizioni di prezzo, quantitativi previsti, quantità minime e/o massime, condizioni di consegna, ecc....- delle forniture che sono oggetto di ordinazioni nel corso di un dato periodo e per le quali saranno dunque fissati le quantità e i prezzi definitivi in occasione di ciascuna ordinazione e in proporzione ad essa.

La stima di tali contratti ai fini dell'applicazione della direttiva va effettuata conformemente alle norme da questa stabilite in materia e che si trovano descritte al punto 2.2.

Potrebbero sorgere problemi circa l'applicabilità della direttiva per quanto riguarda certe prassi che costituiscono, per le amministrazioni aggiudicatrici e/o per i fornitori soltanto una premessa, non vincolante alla conclusione di contratti successivi di acquisto, di leasing, di locazione o di acquisto a riscatto con o senza opzione d'acquisto. A tale proposito va rilevato che nessuna prassi (contrattuale, procedurale, amministrativa, ecc.) deve poter consentire di eludere le disposizioni della direttiva all'atto della conclusione dei contratti che questa definisce come appalti pubblici di forniture, se il valore di stima di tali contratti, calcolato conformemente alle norme di stima degli appalti, supera la soglia applicabile.

## **1.5 Oggetto dell'appalto**

### *1.5.1. Appalti pubblici di forniture e appalti pubblici di lavori*

Conformemente alla definizione di appalti pubblici di forniture sopra riportata, la consegna dei prodotti oggetto dell'appalto può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e installazione, cioè i servizi necessari affinché tali prodotti siano utilizzabili.

In certi casi potrebbero pertanto sorgere dubbi circa la natura dell'appalto pubblico che si vuole aggiudicare e, di conseguenza, circa le norme da applicare.

Per determinare se si tratti di un appalto di forniture oppure di un appalto di lavori occorre prendere in considerazione l'oggetto dell'appalto e valutare se il suo fine sia quello di mettere a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice delle merci, ossia dei beni mobili, oppure quello di consegnare all'amministrazione aggiudicatrice il risultato di lavori di costruzione e/o di genio civile, risultato che costituisce in sé un bene immobile (ad esempio una nuova scuola) o che è incorporato ad un bene immobile già esistente (ad esempio il restauro di un teatro).

### *1.5.2. Appalti pubblici di forniture e appalto pubblico di servizi*

Per tracciare la linea di demarcazione tra il proprio campo d'applicazione e quello della direttiva "forniture", la direttiva 92/50/CEE "appalti pubblici di servizi"<sup>13</sup> fissa come criterio di riferimento il valore delle diverse componenti dell'appalto.

Conformemente a tale norma un appalto avente come oggetto sia la fornitura di prodotti che la prestazione di servizi di cui alla direttiva 92/50/CEE va considerato come appalto pubblico di forniture oppure appalto pubblico di servizi a seconda che il valore più elevato sia quello dei prodotti o quello dei servizi.

Va peraltro sottolineato che tale criterio non può da solo bastare per decidere quale prassi debba seguire l'amministrazione aggiudicatrice quando vuole aggiudicare un appalto avente come oggetto servizi il cui valore supera quello delle forniture, ma ai quali non si applica la direttiva "servizi".

In questo caso, prima di ricorrere al criterio del valore occorre esaminare se la fornitura dei prodotti può essere dissociata dalle altre attività. Infatti, quando la fornitura dei prodotti può essere dissociata dalla prestazione degli altri servizi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima non può invocare la non applicabilità della direttiva "appalti pubblici di servizi" per derogare alle disposizioni della direttiva "forniture". In ogni caso l'amministrazione è tenuta ad aggiudicare l'appalto di forniture nell'osservanza della direttiva.

L'applicazione graduale del criterio della dissociabilità e successivamente di quello del valore trae origine da una sentenza pronunciata dalla Corte in assenza della direttiva "appalti pubblici di servizi" e pertanto in un quadro normativo comunitario assimilabile a quello in cui si situa questo caso.

La sentenza di cui sopra<sup>14</sup> riguardava l'applicabilità della direttiva 77/62/CEE alla conclusione di convenzioni per la realizzazione di sistemi informatici. A tale proposito l'argomentazione principale della difesa si fondava sulla notevole complessità della realizzazione dei sistemi informatici di grande entità, che comporta, oltre all'acquisizione del materiale, l'elaborazione dei programmi, la progettazione, l'installazione, la manutenzione, la conduzione tecnica del sistema e, talvolta, la sua gestione, cosa che avrebbe richiesto che l'intera responsabilità di tutte queste attività fosse attribuita ad un'unica società. Di conseguenza, e considerato che il materiale è un elemento accessorio nella realizzazione di un sistema informatico, la direttiva non avrebbe trovato applicazione, in quanto sono appalti pubblici di forniture solo i contratti aventi come oggetto principale la fornitura di prodotti. La Corte non ha accolto questa argomentazione, statuendo che la realizzazione di un sistema informatico è scindibile dalle attività relative alla sua progettazione e gestione e di conseguenza la direttiva è applicabile alla fornitura dell'attrezzatura materiale necessaria. A tale proposito la Corte ha osservato che ci si sarebbe potuti rivolgere a "società specializzate nella definizione di programmi,

---

<sup>13</sup> Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, pubblicata sulla GU n.L 209 del 24.7.92, pag. 1.

<sup>14</sup> CGCE, Sentenza del 5.12.1989, causa C-3/88, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, Rec. 1989, pag. 4025.



per la progettazione dei sistemi informativi in causa e acquisire, nel rispetto della direttiva, il materiale conforme alle caratteristiche tecniche indicate da dette società".

## **2. Appalti pubblici di forniture contemplati dalla direttiva**

Gli appalti pubblici di forniture, di cui è stata esaminata in precedenza la definizione, non sono tutti soggetti alle norme in materia di aggiudicazione stabilite dalle direttive comunitarie. Questa infatti si applica agli appalti che superano un determinato importo, fatte salve alcune deroghe previste in relazione all'oggetto dell'appalto o all'attività esercitata dall'amministrazione aggiudicatrice o alle disposizioni specifiche di aggiudicazione che disciplinano l'appalto.

### **2.1 Soglie**

La soglia che gli appalti pubblici devono raggiungere o superare per rientrare nel campo d'applicazione della direttiva varia. In genere tutte le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare le disposizioni procedurali comunitarie per gli appalti il cui importo, IVA esclusa, è pari o superiore a 200 000 ECU.

Tuttavia le amministrazioni centrali che figurano nell'allegato I<sup>15</sup> della direttiva sono tenute a rispettare la direttiva per gli appalti il cui importo stimato, IVA esclusa, raggiunge o supera la soglia fissata dall'accordo GATT relativo agli appalti pubblici<sup>16</sup>.

Questa soglia è pari attualmente a 130 000 diritti speciali di prelievo (DSP)<sup>17</sup>.

Gli enti figuranti nel suddetto allegato che svolgono la propria attività nel settore della difesa sono tenuti a rispettare la soglia di 130 000 DSP unicamente per gli appalti relativi ai prodotti di cui all'allegato II della direttiva 93/36/CEE<sup>18</sup>. Per gli appalti relativi ad altri prodotti che non figurano in tale allegato le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare la soglia di 200 000 ECU.

Il controvalore delle soglie in valuta nazionale e la soglia fissata dall'accordo GATT ed espressa in ECU sono riveduti, in linea di massima, ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il calcolo dei controvalori si basa sulla media del valore quotidiano delle valute in questione, espresso in ECU, e dell'ECU espresso in DSP nel corso dei 24 mesi che concludono l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 1° gennaio.

I controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C: "Comunicazioni e informazioni") sin dai primi di novembre.

---

<sup>15</sup> L'elenco di questi enti figura nell'allegato II.

<sup>16</sup> GU n. L 71 del 17.3.1980, pag. 44.

<sup>17</sup> GU n. L 345 del 9.12.1987, pag. 24.

<sup>18</sup> Tale soglia figura nell'allegato II.

I controvalori dell'ecu e delle soglie applicabili fino alla prossima revisione (quindi, salvo revisione anticipata, fino al 31.12.1997) sono i seguenti:

<b>Controvalore in moneta nazionale di</b>
--

	<b>ECU 200.000</b>	<b>ECU 750.000</b>	<b>DTS 130.000</b>
			ECU 137.537
Franc belge	7.898.547	29.619.550	5.431.710
Franc luxembourgeois	7.898.547	29.619.550	5.431.710
Dansk krone	1.500.685	5.627.567	1.031.998
Deutsche Mark	381.161	1.429.353	262.118
Drachmi	58.015.458	217.557.969	39.896.348
Franc français	1.316.439	4.936.647	905.295
Markka	1.223.466	4.587.996	841.359
Nederlandse gulden	427.359	1.602.595	293.888
Irish pound	160.564	602.116	110.418
Lira italiana	397.087.000	1.489.076.250	273.070.685
Oster. Schilling	2.681.443	10.055.413	1.843.988
Pound sterling	158.018	592.568	108.667
Peseta	31.992.917.	119.973.438	22.001.042
Escudo	39.297.792	147.366.719	27.024.493
Svensk krona	1.865.157	6.994.337	1.282.640

A proposito delle disposizioni della direttiva che figurano nel presente paragrafo 2.1., va sottolineato che il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano attualmente una proposta di direttiva<sup>19</sup> destinata ad allineare le disposizioni della direttiva 93/36/CEE su quelle del nuovo accordo sugli appalti pubblici<sup>20</sup> sottoscritto dall'Unione europea a conclusione dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round svolti nel quadro dell'organizzazione mondiale del commercio.

<sup>19</sup> Pubblicata sulla GU n. C 136 del 3.6.1995.

<sup>20</sup> Pubblicata sulla GU n. C 256 del 2.9.1996.

## 2.2 Stima del valore dell'appalto

### 2.2.1 Metodi

Il metodo utilizzato per determinare l'importo di un appalto è ovviamente essenziale quando si tratta di stabilire se la soglia sia o meno superata. Per assicurare l'applicazione di metodi di calcolo identici in tutta la Comunità e per impedire che gli importi vengano fissati a livelli artificialmente bassi nell'intento di eludere le disposizioni comunitarie di aggiudicazione degli appalti, la direttiva stabilisce norme specifiche in materia.

Per gli appalti aventi per oggetto il *leasing*, la *locazione*, l'*acquisto a riscatto di prodotti*, il metodo di valutazione differisce a seconda della durata del contratto.

Le basi di calcolo da prendere in considerazione sono le seguenti:

per i contratti di durata determinata, non superiore a 12 mesi: il valore totale stimato per la durata del contratto;

per i contratti di durata determinata superiore a 12 mesi: il valore totale dell'appalto, compreso l'importo stimato del valore residuo dei prodotti alla fine del contratto;

per i contratti di durata indeterminata o per i contratti con una durata non determinabile: il valore mensile moltiplicato per 48.

Quando si tratta di *appalti che presentano un carattere di regolarità o destinati ad essere rinnovati* nel corso di un determinato periodo, si deve prendere in considerazione:

o il valore reale globale dei contratti successivi analoghi conclusi nel corso dei 12 mesi o dell'esercizio precedente, corretto se possibile in modo da tener conto delle modifiche di valore o di quantità intervenute nei 12 mesi successivi al contratto iniziale;

o il valore di stima globale dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei 12 mesi che fanno seguito alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore a 12 mesi.

In ogni caso la scelta tra questi due metodi di valutazione non deve avere come scopo quello di sottrarre gli appalti all'applicazione delle direttive.

Quando un'amministrazione aggiudicatrice intende procurarsi *forniture omogenee* che possono dar luogo a diversi appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso in considerazione il valore di stima della totalità di questi lotti. Se questo valore raggiunge la soglia da rispettare, tutti i lotti dovranno essere aggiudicati conformemente alla direttiva. Inoltre, questo valore deve essere preso in considerazione come base anche quando si tratta di applicare i metodi indicati sopra per la stima dei contratti di *leasing*, *locazione* e *acquisto a riscatto*.

Vanno considerate come forniture omogenee le consegne di prodotti aventi una finalità identica o simile: ad esempio la fornitura di diverse derrate alimentari o di diversi mobili per ufficio.

Per gli *appalti* di forniture che *prevedano espressamente opzioni*, la stima del valore dell'appalto deve essere fatta prendendo in considerazione l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del *leasing*, della *locazione* o dell'acquisto a riscatto, compreso il

### 2.2.2 Epoca in cui viene effettuata la stima

Il valore delle forniture che si desidera procurare può variare in funzione della congiuntura. L'epoca in cui viene effettuata la stima di tale valore può dunque rivelarsi anch'essa essenziale nel determinare se l'appalto raggiunge la soglia d'applicazione della direttiva.

Di conseguenza le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute, quale che sia la stima dell'appalto fatta in precedenza, a prendere in considerazione il valore che le forniture oggetto dell'appalto hanno nel momento in cui la procedura d'aggiudicazione sta per essere avviata o mediante la spedizione del bando o avviso per pubblicazione o mediante un invito a negoziare.

### 2.2.3 Scissione degli appalti

Vi è infine un divieto di carattere generale: nessun progetto di appalto di forniture può essere scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione delle norme in materia di stima del valore dell'appalto e, comunque, all'applicazione della direttiva nel suo insieme.

Un'amministrazione aggiudicatrice che comprenda diversi servizi, ad esempio, deve prendere in considerazione l'insieme delle necessità dei servizi che la compongono, per stimare il valore di un appalto, quando tali servizi non costituiscono unità amministrative decentrate e, di conseguenza, non possono essere considerati amministrazioni aggiudicatrici aventi di per sé la capacità di aggiudicare un appalto pubblico di forniture ai sensi della direttiva.

## 2.3 Appalti esclusi

Prima di specificare quali siano gli appalti esclusi dall'applicazione della direttiva "forniture", sembra opportuno sottolineare che le disposizioni che prevedono deroghe vanno interpretate in senso restrittivo.

Per quanto riguarda gli *appalti* di forniture *aggiudicati* nei settori dei servizi pubblici, la direttiva esclude dal proprio campo d'applicazione gli "appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni<sup>21</sup> e gli appalti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva"

Questa direttiva è stata sostituita dalla direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle

---

<sup>21</sup> Pubblicata nella GU L 207 del 20.10.1990, pag. 1.

telecomunicazioni<sup>22</sup> e i riferimenti alla direttiva 90/531/CEE si intendono come riferimenti alla direttiva 93/38/CEE

Il testo degli articoli è il seguente:

## **Articolo 2**

1. *La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori che:*
  - a) *sono autorità pubbliche o imprese pubbliche che svolgono una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2;*
  - b) *non essendo autorità pubbliche o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui al paragrafo 2 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro.*
  
2. *Le attività che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva sono le seguenti:*
  - a) *messa a disposizione o gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di:*
    - i) *acqua potabile, oppure*
    - ii) *elettricità, oppure*
    - iii) *gas o energia termica,**oppure la fornitura di acqua potabile, elettricità, gas o energia termica a tali reti;*
  - b) *sfruttamento di un'area geografica ai fini della:*
    - i) *prospezione o estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido oppure*
    - ii) *messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, porti marittimi o interni, nonché altri impianti terminali di trasporto;*
  - c) *gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo.*

*Per quanto riguarda i servizi di trasporto, è considerata come rete quella in cui il servizio viene fornito in base a condizioni stabilite da una competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative ai percorsi da effettuare, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio;*
  - d) *messa a disposizione o gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni.*
  
3. *Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), i diritti speciali o esclusivi sono diritti che risultano da un'autorizzazione conferita da un'autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di un'attività definita al paragrafo 2.*

---

<sup>22</sup> Pubblicata nella GU n. L 100 del 09/10/92, pag. 84 e seguenti.

*Si ritiene che un ente aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi, in particolare quando:*

- a) per la costruzione delle reti o per l'installazione delle strutture di cui al paragrafo 2, tale ente ha il diritto di avvalersi di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o dell'imposizione di una servitù, o ha il diritto di utilizzare il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via per installare gli impianti della rete;*
  - b) nel caso del paragrafo 2, lettera a), tale ente approvvigiona di acqua potabile, elettricità, gas o energia termica una rete a sua volta gestita da un ente che fruisce di diritti speciali o esclusivi conferiti da un'autorità competente dello Stato membro interessato.*
- 4. La fornitura al pubblico di un servizio di trasporto mediante autobus non è considerata come un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera c), qualora altri enti possano liberamente fornire tale servizio, sul piano generale o in una zona geografica circoscritta, alle stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori.*
- 5. L'alimentazione con acqua potabile, elettricità, gas o energia termica di reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore diverso dai poteri pubblici non è considerata un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera a) quando:*
- a) nel caso dell'acqua potabile o dell'elettricità:*
    - la produzione di acqua potabile o di elettricità da parte dell'ente interessato avviene poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di una attività diversa da quella prevista dal paragrafo 2, e*
    - l'alimentazione della rete pubblica dipende soltanto dal consumo proprio dell'ente e non ha superato il 30% della produzione totale di acqua potabile o di energia dell'ente considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso;*
  - b) nel caso del gas o dell'energia termica:*
    - la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività diversa da quella di cui al paragrafo 2, e*
    - l'alimentazione della rete pubblica mira a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% della cifra d'affari dell'ente considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.*
- 6. Gli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono ai criteri sopra specificati. Per far sì che gli elenchi siano il più completi possibile, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi elenchi. La Commissione rivede gli allegati da I a X conformemente alla procedura di cui all'articolo 32.*

1. *La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori assegnano per scopi diversi dall'esercizio delle proprie attività, come descritte all'articolo 2, paragrafo 2, o per l'esercizio di dette attività in un paese non membro, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica nella Comunità.*
2. *Tuttavia, la presente direttiva si applica agli appalti assegnati dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), che:*
  - a) *riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, ove il volume di acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti oltre il 20% del volume totale reso disponibile da questi progetti o installazione di irrigazione o drenaggio, o*
  - b) *riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque di scarico.*
3. *Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che essi considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle categorie di attività che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale "riservato" a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.*

#### **Articolo 7**

1. *La presente direttiva non si applica agli appalti assegnati allo scopo di essere rivenduti o ceduti in locazione ad imprese terze quando l'ente aggiudicatore non è titolare di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.*
2. *Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi categoria di prodotti che essi considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle categorie di prodotti che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale "riservato" a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.*

#### **Articolo 8**

1. *La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori che esercitano una attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), assegnano per acquisti esclusivamente destinati a permettere loro di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche.*



2. *Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, i servizi che essi considerano esclusi in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei servizi che essa considera esclusi. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale "riservato" a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.*

### **Articolo 9**

1. *La presente direttiva non si applica:*
  - a) *agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati nell'allegato I assegnano per l'acquisto di acqua;*
  - b) *agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati negli allegati II, III, IV e V assegnano per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.*
2. *Il Consiglio riesaminerà il paragrafo 1 allorché gli verrà sottoposta una relazione della Commissione, corredata di proposte appropriate.*

Gli appalti pubblici di forniture aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 93/36/CEE sono pertanto quelli cui si applicano gli articoli succitati della direttiva 90/531/CEE, che non è oggetto del presente vademecum.

È comunque opportuno formulare alcune osservazioni circa la linea di demarcazione così tracciata tra gli appalti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva "forniture" e quelli cui si applica la direttiva 90/531/CEE.

È d'uopo infatti sottolineare che questa seconda direttiva si applica unicamente, tenuto conto delle correzioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2, agli appalti che gli enti aggiudicatori che esercitano un'attività prevista da tale direttiva aggiudicano per lo svolgimento di tale attività.

Di conseguenza un'amministrazione aggiudicatrice che esercita al contempo più attività può invocare la non applicabilità della direttiva 93/36/CEE solo per gli appalti pubblici di forniture che essa aggiudica nell'esercizio delle attività previste dai succitati articoli della direttiva 90/531/CEE.

Ad esempio, un comune che gestisca in monopolio un servizio di trasporto terrestre per tram non applicherà la direttiva "forniture" per l'acquisto dei veicoli utilizzati per tale servizio, ma sarà tenuto ad applicarla quando si tratterà di acquistare mobili per le scuole.

D'altro canto si applica la direttiva "forniture" quando un comune che non gestisca direttamente tale servizio in monopolio acquista o noleggia mezzi di trasporto per metterli a disposizione di un ente che gestisce in sua vece la rete di trasporto.

Sono inoltre esclusi dal campo d'applicazione della direttiva gli *appalti pubblici disciplinati da norme procedurali diverse e aggiudicati in virtù:*

di un accordo internazionale concluso conformemente al Trattato fra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari. È opportuno rammentare che qualsiasi accordo di questo tipo deve essere comunicato alla Commissione, che può procedere ad un esame consultando il Comitato consultivo per gli appalti pubblici<sup>23</sup>

di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente le imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

della procedura specifica di un'organizzazione internazionale; va precisato a questo proposito che le organizzazioni internazionali non sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva che, di conseguenza, non è di applicazione. L'esclusione riguarda quindi gli appalti ai quali si applicano, nonostante siano stipulati da amministrazioni aggiudicatrici, norme specifiche di aggiudicazione di un'organizzazione internazionale.

La direttiva, infine, non si applica agli appalti pubblici di forniture:

quando le *forniture* sono *dichiarate segrete*;

quando la loro *esecuzione richiede misure speciali di sicurezza*, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro interessato;

quando lo esige la protezione degli *interessi essenziali della sicurezza dello Stato*.

Questi tre casi di esclusione dall'applicazione della direttiva rispecchiano, nel settore degli appalti pubblici, competenze già riservate agli Stati membri dall'articolo 36 del Trattato CEE che contiene una norma derogatoria ai divieti delle restrizioni all'importazione e all'esportazione, di cui agli articoli 30 e 34 dello stesso Trattato. Al pari dell'articolo 36, questi tre casi di esclusione dall'applicazione della direttiva devono quindi essere interpretati in modo restrittivo e in base agli stessi criteri.

## **2.4 Appalti nel settore della difesa**

Fatte salve le esclusioni indicate sopra nel paragrafo "appalti esclusi", la direttiva si applica a tutti i prodotti oggetto di appalti pubblici, compresi gli appalti stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, ad eccezione dei prodotti cui si applica l'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato CEE. Conformemente a tale articolo, la deroga riguarda unicamente le armi, le munizioni e il materiale bellico indicati nell'elenco di cui alla decisione del Consiglio del 14 aprile 1958 e a condizione che tali prodotti siano destinati a fini specificamente militari.

---

<sup>23</sup> Tale Comitato è stato istituito con la decisione del Consiglio 71/306/CEE (pubblicata nella GU L 185 del 16.8.1971, pagina 15), modificata dalla decisione del Consiglio 77/63/CEE, (pubblicata nella GU L 12 del 15.1.1977, pagina 15).

### 3. Procedure di aggiudicazione

La direttiva prevede tre tipi di procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture: procedura aperta, procedura ristretta e procedura negoziata, quest'ultima applicabile soltanto nei casi eccezionali specificamente enumerati nella direttiva. Tale procedura può comportare o meno la pubblicazione di un bando di gara, a seconda dei casi che la giustificano.

#### ***N.B.***

*Nella procedura aperta e nella procedura ristretta le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere agli offerenti informazioni più dettagliate per poter valutare meglio le offerte presentate, ma è loro vietato negoziare con gli offerenti le condizioni dell'appalto.*

*Quest'aspetto fondamentale ai fini della trasparenza delle due procedure è stato ben precisato dal Consiglio e dalla Commissione sin dall'adozione della direttiva 89/440/CEE in materia di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.*

*In tale occasione, infatti, le due istituzioni hanno rilasciato una dichiarazione congiunta secondo la quale "nelle procedure aperte o ristrette è esclusa qualsiasi negoziazione con i candidati o gli offerenti vertente su elementi fondamentali dei contratti, la cui variazione possa falsare il gioco della concorrenza, in particolare sui prezzi; tuttavia, vi possono essere discussioni con i candidati o gli offerenti, ma solo per far precisare o completare il tenore delle loro offerte o le esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici e purché ciò non abbia effetto discriminante<sup>24</sup> ”*

#### **3.1 Procedura aperta**

La procedura aperta è una procedura in cui, dopo la pubblicazione di un bando di gara, qualsiasi fornitore interessato può presentare un'offerta.

#### **3.2 Procedura ristretta**

La procedura ristretta è una procedura in cui possono presentare un'offerta soltanto i fornitori a ciò invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, tra quelli che si sono presentati come candidati a seguito della pubblicazione del bando di gara.

Quando l'urgenza dell'aggiudicazione dell'appalto rende impraticabili i termini normali fissati per la procedura ristretta, questa può svolgersi sotto forma accelerata.

In tal caso le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad indicare nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i motivi che giustificano il ricorso alla forma accelerata.

---

<sup>24</sup> CE, GIU 210 del 21.7.1989, pag. 22

Trattandosi di un'eccezione che rischia di limitare la concorrenza, la possibilità di ricorrere a questa forma accelerata va interpretata in maniera restrittiva, limitata cioè ai casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di comprovare l'oggettività dell'urgenza nonché l'impossibilità reale di rispettare i termini normalmente previsti per questo tipo di procedura.

L'utilizzazione di questa forma di procedura va dunque limitata ai tipi e ai quantitativi di prodotti per i quali può essere comprovata la necessità di una consegna urgente. Per la fornitura degli altri prodotti va utilizzata la procedura non accelerata.

È opportuno sottolineare che il ricorso all'utilizzo di due procedure, e quindi la scissione dell'appalto di forniture in due parti, non può in alcun caso giustificare la mancata applicazione della direttiva qualora tale scissione porti a ridurre il valore di stima di uno o di entrambi gli appalti al di sotto della soglia d'applicazione della direttiva: il valore degli appalti deve, anche in questo caso, essere stimato conformemente alle norme di cui al punto 2.2.

### **3.3 Procedura negoziata**

La procedura negoziata è una procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano i fornitori da loro prescelti e negoziano con essi le condizioni dell'appalto, ad esempio le condizioni tecniche, amministrative o finanziarie.

Nella procedura negoziata la direttiva consente all'amministrazione aggiudicatrice un comportamento flessibile, non soltanto nella fase di aggiudicazione dell'appalto, ma anche nella fase delle discussioni preliminari. Questa procedura, tuttavia, non può essere assimilata ad una trattativa privata. Essa implica necessariamente un comportamento attivo dell'amministrazione aggiudicatrice al momento della determinazione delle clausole contrattuali, in particolare per quanto riguarda i prezzi, i termini, i quantitativi, le caratteristiche tecniche, le garanzie.

La procedura negoziata, inoltre, non dispensa l'amministrazione aggiudicatrice dall'osservanza di determinate norme di buona amministrazione, e in particolare:

dal comparare effettivamente le offerte e i loro rispettivi vantaggi,

dall'applicare il principio della parità di trattamento ai diversi offerenti.

Il ricorso a questa procedura elastica è motivato dalle circostanze eccezionali di aggiudicazione dell'appalto ed è quindi consentito soltanto nei casi esplicitamente indicati dalla direttiva.

Trattandosi di deroghe alle disposizioni della direttiva, che mirano a garantire un'effettiva applicazione, nel settore degli appalti pubblici di forniture, di diritti riconosciuti dal trattato, le deroghe stesse sono da interpretare restrittivamente<sup>25</sup> e spetta

---

<sup>25</sup> CGCE, Sentenza del 17.11.1993, causa C-71/92, Commissione contro Spagna, Racc. 1993, pag. 5978, punto 26

all'amministrazione aggiudicatrice che intende avvalersene provare che esistono effettivamente le circostanze eccezionali che giustificano la deroga<sup>26</sup>.

A seconda di quali siano tali circostanze, la direttiva prevede la procedura negoziata con o senza pubblicazione preliminare di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

### 3.3.1 Procedura negoziata con pubblicazione di bando di gara

In questa procedura le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a scegliere i candidati che inviteranno a negoziare fra quelli che sono in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara. I requisiti possono essere soltanto quelli previsti dagli articoli da 20 a 24 della direttiva: deve trattarsi cioè soltanto di requisiti inerenti la situazione personale e le capacità tecniche, economiche e finanziarie del candidato.

La procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara può svolgersi in forma accelerata quando l'urgenza renda impossibile rispettare i termini normali fissati dalla direttiva. Per il ricorso a questa procedura valgono le stesse osservazioni formulate sopra in materia di ricorso alla procedura ristretta accelerata e le amministrazioni aggiudicatrici sono altresì obbligate ad indicare nel bando di gara i motivi che giustificano la forma accelerata.

È ammesso il ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione preliminare di un bando di gara qualora, in risposta ad una procedura aperta o ristretta, siano state presentate soltanto offerte irregolari<sup>27</sup> o inaccettabili<sup>28</sup> ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con il titolo IV della direttiva (norme comuni in materia di partecipazione: criteri di selezione qualitativa, criteri di aggiudicazione dell'appalto) e purché le condizioni dell'appalto iniziale precisate nel bando e i relativi documenti non vengano modificati fondamentalmente. In caso contrario è necessario ripetere interamente la procedura aperta o ristretta, nella rigida osservanza delle disposizioni della direttiva che si applicano a ciascuna di queste procedure. La Commissione ritiene che costituiscano modifiche sostanziali delle condizioni iniziali dell'appalto alcune modifiche dei parametri dell'appalto stesso, come il finanziamento, i termini di consegna e in particolare le specifiche tecniche che identificano i prodotti da fornire.

D'altro canto il ricorso alla procedura negoziata può dunque considerarsi legittimo soltanto se l'amministrazione aggiudicatrice ha dichiarato ufficialmente in via preliminare l'irregolarità o l'inaccettabilità delle offerte pervenute nel corso della precedente procedura aperta o ristretta ed ha di conseguenza chiuso tale procedura.

---

<sup>26</sup> CGCE, Sentenza del 10.3.1987, causa C-199/85, Commissione contro Italia, Racc. 1985, pag. 1039, punto 14.

<sup>27</sup> Ad esempio, offerte non conformi alla regolamentazione dell'appalto o i cui prezzi siano sottratti al gioco normale della concorrenza o comportino clausole leonine.

<sup>28</sup> Ad esempio, offerte tardive o provenienti da offerenti che non possiedono i requisiti richiesti o il cui prezzo è troppo elevato rispetto ai fondi stanziati dall'amministrazione aggiudicatrice oppure è

La pubblicazione in via preliminare del bando di gara perde il carattere obbligatorio se l'amministrazione aggiudicatrice invita a partecipare alla procedura negoziata tutti i partecipanti alla precedente procedura aperta o ristretta, che soddisfino i criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 20 a 24 della direttiva e che, in risposta alla prima procedura, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione.

### *3.3.2 Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara*

Il ricorso alla procedura negoziata senza preliminare pubblicazione di un bando di gara è consentito nei seguenti casi eccezionali.

- 1) Quando in risposta ad una procedura aperta o ristretta non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, purché le condizioni dell'appalto fissate per tale procedura non siano alterate nella sostanza al momento della procedura negoziata e purché l'amministrazione aggiudicatrice invii alla Commissione una relazione contenente tutti gli elementi necessari a provare l'esistenza di tali circostanze.

Per offerta non appropriata si intende un'offerta che sia, certo, inaccettabile e irregolare, ma che oltre a ciò abbia un contenuto che non presenta alcuna pertinenza con l'appalto e sia dunque totalmente inadeguata a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, quali sono definite nei documenti dell'appalto. La presentazione di tali offerte è pertanto assimilata all'assenza di offerta.

- 2) Quando si tratta di oggetti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto. Questa disposizione non riguarda la produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto. Essa non riguarda neppure i beni strumentali destinati a laboratori di ricerca o di sperimentazione.
- 3) Quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti la protezione dei diritti di esclusiva, la fabbricazione o la consegna delle forniture non possano essere affidate che ad un fornitore determinato.

Questa disposizione stabilisce pertanto due condizioni di cui va provato che sussistono cumulativamente, ossia le ragioni attinenti la specificità tecnica o artistica o la protezione dei diritti di esclusiva, da una parte, e, dall'altra parte, l'esistenza di un solo fornitore potenziale ben determinato.

In una sentenza<sup>29</sup> relativa a forniture di prodotti e specialità farmaceutiche per le quali erano stati invocati i diritti di esclusiva, la Corte ha infatti sottolineato che non è sufficiente che i prodotti di cui trattasi siano protetti da diritti di esclusiva, dovendo ricorrere l'ulteriore condizione che essi non possono essere fabbricati o consegnati che da un fornitore determinato. La Corte ha inoltre precisato che tale condizione è

---

<sup>29</sup> CGCE, Sentenza del 3.5.1994, Commissione contro Regno di Spagna, causa C-328/92, Racc. 1994, pag. 1592, punto 17.

soddisfatta solamente nel caso di quei prodotti e di quelle specialità relativamente alle quali non vi sia concorrenza sul mercato.

- 4) Nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non consenta di rispettare i termini imposti per le procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione preliminare di un bando di gara, comprese le procedure accelerate, siano esse ristrette o negoziate, e a condizione che le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'amministrazione aggiudicatrice.

**N.B.**

*Per avvenimenti imprevedibili si devono intendere avvenimenti che superano ampiamente il quadro della vita economica e sociale - come ad esempio inondazioni o sismi - , che richiedono con urgenza forniture indispensabili per soccorrere e mettere al riparo le vittime. È opportuno inoltre sottolineare che il ricorso a questa procedura eccezionale è legittimato dalla direttiva soltanto per procurarsi i tipi e le quantità di prodotti realmente necessari per far subito fronte alla situazione d'urgenza, cioè, tenuto conto dei termini imposti per la procedura ristretta accelerata, per un periodo di circa un mese. Per i prodotti necessari dopo tale periodo, l'amministrazione aggiudicatrice ha infatti la possibilità di aprire l'appalto alla concorrenza comunitaria, conformemente agli obblighi imposti dalla direttiva.*

Nel settore della sanità la Corte ha ammesso che, in considerazione della libertà di prescrizione medica, un fabbisogno urgente di una determinata specialità farmaceutica si manifesti nel reparto farmaceutico di un ospedale. La Corte ha tuttavia escluso che tale libertà di prescrizione medica possa giustificare a priori il ricorso sistematico alla procedura di trattativa privata per tutte le forniture di prodotti e specialità farmaceutiche agli ospedali.

- 5) Per forniture complementari effettuate dal fornitore originario,

purché le forniture complementari siano destinate

- o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente
- o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,

e qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente, che comporterebbe

- un'incompatibilità con le forniture o gli impianti oggetto dell'appalto iniziale
- oppure difficoltà tecniche sproporzionate per l'impiego e la manutenzione.

La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come norma generale, superare i tre anni.

### **3.4 Informazioni sulle decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice**

#### *3.4.1 Rifiuto delle candidature e delle offerte*

Ogni candidato non prescelto ha diritto di chiedere all'amministrazione aggiudicatrice i motivi del rifiuto della sua candidatura ed ogni offerente la cui offerta è stata respinta ha diritto di chiedere all'amministrazione i motivi di tale rifiuto e il nome dell'aggiudicatario.

L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a comunicare le informazioni richieste entro 15 giorni a decorrere dalla ricezione della domanda.

#### *3.4.2 Annullamento di una procedura di aggiudicazione*

Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di rinunciare ad aggiudicare un appalto da esse già aperto alla concorrenza oppure di ricominciare la procedura di aggiudicazione.

In tali casi esse sono tenute ad informare l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in merito alla decisione presa.

Esse sono inoltre tenute a comunicare ai candidati od offerenti che ne fanno richiesta i motivi della propria decisione.

#### *3.4.3 Verbale dell'appalto*

Per ciascun appalto aggiudicato le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere un verbale che deve contenere almeno le informazioni seguenti:

nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, oggetto e valore dell'appalto;

i nomi dei candidati o degli offerenti scelti e le motivazioni della scelta;

i nomi dei candidati o degli offerenti scartati e i motivi del rifiuto;

il nome dell'aggiudicatario e la motivazione della scelta della sua offerta nonché, se nota, la percentuale dell'appalto che l'aggiudicatario ha intenzione di subappaltare a terzi

per le procedure negoziate, le circostanze che giustificano il ricorso a tali procedure e che, beninteso, possono essere unicamente quelle previste dalla direttiva.

Il verbale o i suoi elementi principali vanno comunicati alla Commissione qualora essa ne faccia richiesta.



## 4. Norme comuni in materia di pubblicità

### 4.1 Bandi di gara

La trasparenza di tutte le operazioni e di tutte le procedure di aggiudicazione è uno degli elementi essenziali che contribuiscono a sviluppare la concorrenza tra gli operatori economici e a realizzare una vera e propria liberalizzazione degli appalti pubblici nell'Unione.

Nella prospettiva di migliorare tale trasparenza, la direttiva modificata ha aumentato il numero dei bandi che, a determinate condizioni, le amministrazioni aggiudicatrici devono far pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed inserire nella banca di dati TED per quanto riguarda gli appalti aggiudicati rispettivamente in procedura aperta, ristretta o negoziata.

#### 4.1.1 Bando di gara indicativo (procedura di informazione preliminare)

Si tratta di un bando o avviso indicativo destinato a far conoscere ai potenziali fornitori interessati i programmi di approvvigionamento di forniture.

Tramite questo avviso le amministrazioni aggiudicatrici devono far conoscere, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, il totale degli appalti che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, ripartiti per settore di prodotti.

Questa forma di pubblicità è imposta quando l'importo totale dei gruppi di prodotti, stimato conformemente alle norme succitate fissate dalla direttiva in materia, è pari o superiore a 750 000 ECU.

I gruppi di prodotti vanno costituiti con riferimento alle voci della nomenclatura "Classificazione dei prodotti associata alle attività" (Classification of Products According to Activities (CPA))<sup>30</sup>

Quest'informazione preliminare è intesa a suscitare, non appena sia stato stabilito il programma di forniture<sup>31</sup> l'interesse dei potenziali fornitori e a porli per quanto possibile tutti sullo stesso piano di parità, compresi i più distanti dall'amministrazione aggiudicatrice.

#### 4.1.2 Bando di gara

L'obbligo di pubblicare un bando di gara nel momento in cui viene avviata la procedura di aggiudicazione è un elemento chiave per creare uno spazio unico nel settore degli appalti pubblici. Tale obbligo consente infatti agli operatori economici di tutti gli Stati membri di

---

<sup>30</sup> La nomenclatura in questione è pubblicata sulla GU n. L 342 del 31.12.1993, pag. 1.

<sup>31</sup> Questo momento dipende dalle diverse procedure nazionali di programmazione delle commesse pubbliche.

essere informati sugli appalti che vengono aggiudicati nell'Unione nel suo complesso e di disporre delle informazioni necessarie per valutare quali appalti possano interessarli.

Quest'obbligo deve essere rispettato sia in caso di ricorso alla procedura aperta o ristretta, sia in caso di ricorso alla procedura negoziata, alle condizioni ed entro i limiti indicati.

#### *4.1.3 Avviso relativo agli appalti aggiudicati*

Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto sono obbligate, indipendentemente dalla procedura utilizzata (aperta, ristretta, negoziata con o senza pubblicazione preliminare di un bando di gara), a pubblicare un avviso che contenga le informazioni essenziali sulle condizioni in cui è stato aggiudicato l'appalto.

La pubblicazione di questo avviso serve non soltanto a garantire una maggiore trasparenza delle procedure di aggiudicazione, ma anche a suscitare maggiore interesse e partecipazione per un numero più elevato di fornitori nella Comunità.

## **4.2 Contenuto e presentazione dei bandi e degli avvisi**

Le amministrazioni aggiudicatrici devono presentare i bandi e gli avvisi conformemente ai modelli di cui all'allegato IV della direttiva ed indicarvi tutte le informazioni richieste nei modelli stessi.

Per le parti obbligatorie che compongono il bando o l'avviso è necessario fornire le informazioni richieste. Se alcune parti non sono obbligatorie o se le informazioni richieste non sono pertinenti per un determinato appalto, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicarlo, apponendo ad esempio la dicitura "non pertinente".

Per i bandi di gara è necessaria qualche osservazione a proposito di certi elementi.

Le condizioni richieste nella rubrica relativa alle informazioni e alle formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve possedere sono esclusivamente quelle previste dagli articoli 22 e 23 della direttiva.

Nella rubrica relativa ai criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare obbligatoriamente:

o "il prezzo più basso"

o "l'offerta economicamente più vantaggiosa"

o, nel caso in cui si sia fatto ricorso alla procedura ristretta e il criterio di aggiudicazione dell'appalto sia precisato nell'invito a presentare offerte: "criterio di aggiudicazione fissato nell'invito a presentare offerte".

Quando l'amministrazione aggiudicatrice indica come criterio "l'offerta economicamente più vantaggiosa", è tenuta a precisare gli elementi di valutazione che concorrono a tale criterio o nella stessa rubrica del bando o nel capitolato d'onori. Nel secondo caso, deve

allora aggiungere in questo punto del bando la dicitura "criteri di aggiudicazione enumerati nel capitolato d'oneri".

Il bando di gara relativo ad un contratto aperto o ad un accordo quadro deve, nella misura del possibile, precisare chiaramente la natura delle forniture nonché la loro prevista consistenza in termini quantitativi.

La direttiva ammette tuttavia delle deroghe per gli avvisi sugli appalti aggiudicati. La pubblicazione dell'avviso resta beninteso obbligatoria, ma in alcuni casi determinate informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto possono non essere rese note e precisamente allorché la loro comunicazione sia di ostacolo all'applicazione della legge o comunque contraria al pubblico interesse oppure lesiva degli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la sana concorrenza tra i fornitori.

I bandi e gli avvisi, pur essendo chiari e completi quanto alle informazioni che contengono, devono essere concisi. La direttiva statuisce che la lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della Gazzetta ufficiale (circa 650 parole).

### **4.3 Modelli di bandi e avvisi**

Sono riportati qui di seguito i modelli di bando di gara e di avviso prescritti dalla direttiva.

#### *4.3.1 Bando di gara indicativo (procedura di informazione preliminare)*

1. Nome, indirizzo, numeri di telefono, telegrafo, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice ed eventualmente del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari .
2. Natura e quantità o valore dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.
3. Data provvisoria di avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se nota).
4. Altre informazioni.
5. Data di spedizione del bando.
6. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

#### 4.3.2 Bando di gara

##### ***Procedura aperta***

1. Nome, indirizzo, numeri di telefono, telegrafo, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2.
  - a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
  - b) Forma dell'appalto oggetto della gara
3.
  - a) Luogo di consegna.
  - b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.
  - c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per parte delle forniture richieste.
4. Termine di consegna eventualmente imposto.
5.
  - a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari.
  - b) Termine per la presentazione di tali domande.
  - c) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali documenti.
6.
  - a) Termine per la ricezione delle offerte.
  - b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate.
  - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte.
7.
  - a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
  - b) Data, ora e luogo di tale apertura.
8. Eventuali cauzioni e garanzie richieste.
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
10. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.
11. Informazioni relative alla situazione propria del fornitore e informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere.
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
13. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso quando non figurano nei capitolati d'oneri.
14. Eventualmente, divieto di varianti.
15. Altre informazioni.
16. Data di pubblicazione del bando di gara indicativo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
17. Data di spedizione del bando.
18. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

***Procedura ristretta.***

1. Nome, indirizzo, numeri di telefono, telegrafo, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2.
  - a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
  - b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata.
  - c) Forma dell'appalto oggetto della gara.
3.
  - a) Luogo di consegna
  - b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.
  - c) I Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per parte delle forniture richieste.
4. Termine di consegna eventualmente imposto.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.
6.
  - a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.
  - b) Indirizzo al quale devono essere inviate tali domande.
  - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte
7. Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice invierà l'invito a presentare offerte.
8. Eventualmente, cauzioni e garanzie richieste.
9. Informazioni relative alla situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che questi deve soddisfare.
10. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nell'invito a presentare offerte.
11. Numero previsto o forcella di fornitori invitati a presentare offerte.
12. Eventualmente, divieto di varianti.
13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione del bando di gara indicativo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* o menzione della sua mancata pubblicazione.
15. Data di spedizione del bando.
16. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

### *Procedura negoziata*

1. Nome, indirizzo, numeri di telefono, telegrafo, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2.
  - a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
  - b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata
  - c) Eventualmente, forma dell'appalto oggetto della gara.
3.
  - a) Luogo di consegna.
  - b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.
  - c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per parte delle forniture richieste.
4. Termine di consegna eventualmente imposto.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.
6.
  - a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.
  - b) Indirizzo al quale devono essere inviate tali domande.
  - c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7. Eventualmente, cauzioni e garanzie richieste.
8. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che questi deve soddisfare.
9. Numero previsto o forcella di fornitori che saranno invitati a presentare offerte.
10. Eventualmente, divieto di varianti.
11. Eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.
12. Data delle precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
13. Altre informazioni.
14. Data di spedizione del bando.
15. Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

### 4.3.3 Avviso relativo agli appalti aggiudicati

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta. In caso di procedura negoziata senza pubblicazione preliminare del bando, giustificazione (articolo 6, paragrafo 3).
3. Data di aggiudicazione dell'appalto.
4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Nome e indirizzo del fornitore o dei fornitori.
7. Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore. Numero di riferimento CPA.
8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagato/i.
9. Eventualmente quota del contratto, in valore assoluto e in percentuale, subappaltabile a terzi.
10. Altre informazioni.
11. Data della pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
12. Data di invio dell'avviso.
13. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

### 4.4 Metodo di fissazione dei termini

È importante sottolineare che i termini (massimi e minimi) indicati nei bandi debbono essere fissati in modo tale che la loro scadenza possa essere determinata nelle stesse condizioni da tutti gli operatori economici di tutti gli Stati membri.

Non è quindi accettabile che le amministrazioni aggiudicatrici fissino tali termini con riferimenti che comportano per i fornitori degli altri Stati membri difficoltà molto più gravi di quelle incontrate dai fornitori del paese dell'amministrazione aggiudicatrice, come, ad esempio, riferimenti alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale nazionale o regionale.

### 4.5 Pubblicità a livello nazionale

Per garantire la stessa informazione tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario, la direttiva statuisce che la pubblicazione dei bandi nelle Gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione aggiudicatrice interessata non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La pubblicazione a livello nazionale, inoltre, non può avvenire prima della data di spedizione

del bando per la pubblicazione a livello comunitario e deve indicare tale data di spedizione.

#### 4.6 Pubblicazione dei bandi

La pubblicazione dei bandi è effettuata dall'*Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee*.

Normalmente le amministrazioni aggiudicatrici devono inviare i bandi quanto prima, per i canali più appropriati; questo comporta che le amministrazioni aggiudicatrici devono, per quanto possibile, ricorrere ai mezzi di comunicazione moderni previsti dalla direttiva affinché la pubblicazione dei bandi avvenga in tempo utile per espletare la sua funzione.

La direttiva impone in particolare:

di inviare l'avviso di informazione preliminare il più rapidamente possibile dopo l'inizio di ogni esercizio finanziario;

in caso di procedure ristrette o negoziate accelerate, di inviare i bandi per telex, telegramma o fax;

di inviare il prospetto dei risultati di un appalto entro 48 ore dall'aggiudicazione dell'appalto stesso;

di poter provare la data di spedizione dei bandi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

L'indirizzo per la corrispondenza è il seguente:

Supplemento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*  
*Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee*  
2, rue Mercier  
L-2985 Lussemburgo  
Tel. (352) 499 28 23 32  
Telex 1324 PUBOF LU  
2731 PUBOF LU  
Fax (352) 49 00 03  
(352) 49 57 19

Entro 12 giorni (5 in caso di procedura accelerata), l'Ufficio delle pubblicazioni pubblica i bandi nel supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee<sup>32</sup> e li inserisce nella banca di dati TED (Tenders Electronic Daily)<sup>33</sup>. I bandi sono pubblicati per esteso nella lingua originale, mentre nelle altre lingue della Comunità sono pubblicati in sintesi.

L'Ufficio delle pubblicazioni si occupa di elaborare i riassunti e le traduzioni necessari.

<sup>32</sup> Il supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee può essere ottenuto in tutti gli Stati membri e in altri paesi, richiedendolo agli indirizzi di cui all'allegato IV.

<sup>33</sup> Per qualsiasi informazione relativa a questa banca dati e alle modalità di accesso, gli interessati possono mettersi in contatto con l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

*Office des Publications officielles des Communautés européennes* - 2 rue Mercier - L-2985 LUXEMBOURG  
Tel. (352) 499 28 23 32 - 499 28 25 64 - Telex: 1324 PUBOF LU - Fax: (352) 49 00 03



Le spese di pubblicazione nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico della Comunità.

#### **4.7 Termini minimi e massimi da rispettare**

Per garantire a tutti i fornitori potenziali della Comunità la possibilità di manifestare in tempo utile il proprio interesse a partecipare agli appalti, la direttiva fissa dei termini minimi che devono essere obbligatoriamente rispettati nello svolgimento delle varie fasi procedurali. Questo implica che le amministrazioni aggiudicatrici non possono fissare termini inferiori a quelli stabiliti dalla direttiva, ma sono beninteso autorizzate, e in certi casi anzi obbligate, a fissare termini più lunghi. La direttiva impone anche termini massimi per la spedizione dei documenti attinenti l'appalto e per la comunicazione delle informazioni complementari.

##### *4.7.1 Procedura aperta*

a) Termine minimo di ricezione delle offerte: 52 giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il termine deve essere prorogato adeguatamente:

< quando, dato il loro consistente volume, il capitolato d'oneri e i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti nei termini prescritti dalla direttiva

o

< quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri.

b) Termine massimo per la spedizione del capitolato d'oneri e dei documenti complementari (purché siano stati richiesti in tempo utile): entro 6 giorni dalla ricezione della domanda.

c) Termine massimo per la comunicazione delle informazioni complementari sul capitolato d'oneri (purché siano state richieste in tempo utile): almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

##### *4.7.2 Procedura ristretta*

a) Termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione: 37 giorni (procedura accelerata: 15 giorni) a decorrere dalla data di spedizione del bando per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

b) Termine massimo per la comunicazione delle informazioni complementari sul capitolato d'oneri (purché siano state richieste in tempo utile): almeno 6 giorni (procedura accelerata: 4 giorni) prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

c) Termine minimo di ricezione delle offerte: 40 giorni (procedura accelerata: 10 giorni) a decorrere dalla data di spedizione dell'invito scritto.

Questo termine deve essere adeguatamente prorogato quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri.

#### 4.7.3 Procedura negoziata con pubblicazione preventiva di un bando

Termine di ricezione delle domande di partecipazione: 37 giorni (procedura accelerata: 15 giorni) a decorrere dalla data di spedizione del bando per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

#### 4.74 Tabelle ricapitolative

##### **Procedura aperta**

Il **capitolato d'oneri** e i **documenti complementari** devono essere forniti entro i 6 giorni successivi alla ricezione della domanda.

Le **eventuali informazioni complementari** sul capitolato d'oneri devono essere comunicate almeno 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte

Termine minimo di **ricezione delle offerte** a decorrere dalla data di spedizione del bando per la pubblicazione nella GUCE

**52 giorni**

##### **Procedura ristretta e procedura negoziata con pubblicazione preventiva di bando di gara.**

L'**invito a presentare offerte** deve essere inviato simultaneamente a tutti i candidati prescelti e deve essere corredato del capitolato d'oneri e dei documenti complementari.

Le eventuali **informazioni complementari** sul capitolato d'oneri devono essere comunicate almeno **6 giorni (4 giorni** in caso di procedura accelerata) prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Termine minimo di **ricezione delle domande di partecipazione** a decorrere dalla spedizione del bando per la pubblicazione nella GUCE:

**37 giorni**

**15 giorni (in caso di procedura accelerata)**

Unicamente in caso di procedura ristretta  
Termine minimo di **ricezione delle offerte**, a decorrere dalla data di spedizione dell'invito a presentare offerte:

**40 giorni**

**10 giorni (in caso di procedura accelerata)**

#### **4.8 Metodo di computo dei termini**

Tutti i termini fissati a norma della direttiva devono essere calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

È opportuno ricordare che a norma di tale regolamento i periodi di tempo espressi in giorni a partire da un certo evento

- a) devono essere calcolati a partire dal giorno che segue quello nel corso del quale si è verificato l'evento;
- b) decorrono dall'inizio della prima ora del primo giorno, quale definito alla lettera a), e terminano con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno del periodo;
- c) se l'ultimo giorno del periodo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, terminano con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo, sempre che i periodi di tempo non siano espressi in ore.

Se i periodi di tempo sono espressi in ore, come spesso avviene per certi atti che si richiede ai fornitori di compiere, i periodi di tempo terminano alla data e all'ora prefissate.

Salvo esplicita esclusione o computo in giorni lavorativi, i periodi di tempo comprendono i giorni festivi, le domeniche e i sabati. I giorni festivi da prendere in considerazione sono tutti i giorni previsti come tali nello Stato membro presso il quale un atto deve essere compiuto.

Per ulteriori precisazioni è opportuno fare riferimento al testo del suddetto regolamento.<sup>34</sup>

#### **4.9 Modalità di presentazione delle domande di partecipazione**

Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preliminare di bando, le domande di partecipazione agli appalti devono poter essere presentate per lettera, telegramma, telex, fax o telefono. Negli ultimi quattro casi, tuttavia, i candidati sono obbligati a confermare la domanda per lettera da inviarsi prima dello scadere del termine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione.

In caso di procedura accelerata, la direttiva precisa che le domande devono essere presentate tramite i canali più rapidi possibile tra quelli previsti dalla direttiva. Se vengono presentate per telegramma, telex, fax o telefono, la conferma per lettera, entro il termine succitato, è sempre obbligatoria.

---

34 Il testo del regolamento è rinviato nell'allegato V.

#### **4.10 Inviti a presentare offerte.**

Tanto nelle procedure ristrette quanto nelle procedure negoziate con pubblicazione preliminare di bando, gli inviti a presentare offerte devono essere formulati per iscritto e inviati simultaneamente a tutti i candidati scelti.

La lettera di invito deve, di norma, essere accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari e contenere almeno le informazioni seguenti:

- a) se non è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari, di cui l'amministrazione aggiudicatrice non dispone perché sono di competenza di un altro servizio, l'indirizzo del servizio presso il quale essi possono essere richiesti e la data limite per inoltrare tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere i documenti stessi;
- b) la data limite di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse vanno trasmesse e la lingua o le lingue in cui esse vanno redatte;
- c) un riferimento al bando di gara pubblicato;
- d) l'indicazione dei documenti da allegare eventualmente, sia in appoggio alle dichiarazioni verificabili, sia a complemento delle informazioni fornite dal candidato per dimostrare di soddisfare i requisiti di selezione;
- e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figuravano nel bando di gara.

In caso di procedura accelerata, la direttiva impone alle amministrazioni aggiudicatrici di inviare gli inviti a presentare offerte utilizzando i canali più rapidi possibile.

## 5. Norme comuni nel settore tecnico

Nei documenti generali o contrattuali relativi a ciascun appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad indicare le specificazioni tecniche che devono possedere i prodotti da fornire.

Ai sensi della direttiva si intende per:

1. "**specificazione tecnica**", l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitoli d'onere che definiscono le caratteristiche richieste per un materiale, un prodotto o una fornitura e che consentono di caratterizzare obiettivamente un materiale, un prodotto o una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Queste caratteristiche comprendono i livelli di qualità o proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda il sistema di assicurazione della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;
2. "**norma**", la specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria;
3. "**norma europea**", le norme approvate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) come Norme europee (EN) o Documenti d'armonizzazione (HD), conformemente alle regole comuni di tali organismi;
4. "**benestare tecnico europeo**", la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'utilizzo di un prodotto, basata sulla soddisfazione dei requisiti essenziali in materia di costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche di tale prodotto e le condizioni vigenti di applicazione e di utilizzazione. Il benestare europeo è rilasciato dall'organismo autorizzato a tal fine dallo Stato membro.
5. "**prescrizione tecnica comune**", la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e che sarà stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

### 5.1 Specificazioni tecniche di riferimento

Le norme comuni nel settore tecnico sono state adattate alla nuova politica in materia di normazione e di standardizzazione e stabiliscono il margine di manovra di cui dispongono le amministrazioni aggiudicatrici per definire le specificazioni degli appalti.

La direttiva statuisce infatti che "fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, dette specifiche tecniche sono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni".

Nella pratica questa disposizione va interpretata nel senso di obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a definire le specificazioni tecniche dei prodotti da fornire, tranne in casi eccezionali, con riferimento alle norme nazionali che recepiscono norme europee, o alle omologazioni tecniche europee, o alle specifiche tecniche comuni in tutti i casi in cui esistono queste ultime.

Con questa disposizione il legislatore comunitario ha voluto servirsi della normazione comunitaria per eliminare le discriminazioni tecniche alle quali ha dato luogo l'utilizzo abusivo delle norme nazionali nei capitolati d'oneri.

## 5.2 Deroghe

Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a questa regola generale qualora:

- < le norme, le omologazioni tecniche europee o le specificazioni tecniche comuni non contengano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità o non esistano mezzi tecnici che consentano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, a tali omologazioni tecniche europee o a tali specificazioni tecniche comuni;
- < l'applicazione della regola generale pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24.7.1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni<sup>35</sup>, oppure l'applicazione della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22.12.1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni<sup>36</sup> o possa nuocere ad altri strumenti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti;
- < l'uso di tali norme, omologazioni tecniche europee o specificazioni tecniche comuni obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma unicamente nel quadro di strategie chiaramente definite e stabilite per iscritto in vista di un successivo passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, ad omologazioni tecniche europee o a specificazioni tecniche comuni;

questa deroga è applicabile anche nei casi in cui una norma europea sia tecnicamente inadeguata, poiché tecnicamente superata o perché era stata fissata per un contesto diverso. In questi casi è evidente che non si potrebbe esigere l'esistenza di una strategia di transizione verso norme europee. Sarebbe tuttavia auspicabile che l'amministrazione aggiudicatrice prendesse le misure necessarie per aggiornare la norma europea;

---

<sup>35</sup> GU L 217 del 5.8.1986, pagina 21. Direttiva modificata dalla direttiva 91/263/CEE pubblicata nella GU L 128 del 23.5.1991, pagina 1

<sup>36</sup> GU L 26 del 7.2.1987, pagina 21

⟨ la natura del progetto interessato sia veramente innovatrice e l'applicazione di norme, di omologazioni tecniche europee o di specificazioni tecniche comuni già esistenti risulti inadeguata.

Le amministrazioni aggiudicatrici che ricorrono a queste possibilità di deroga alla regola generale devono indicarne i motivi, a meno che ciò non sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o nel capitolato d'oneri e devono comunque, senza eccezione, indicare tali motivi nella propria documentazione interna e fornire tali informazioni, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione.

### **5.3 Assenza di norme europee, di benessere tecnici europei o di specificazioni tecniche comuni**

In mancanza di norme europee, di benessere tecnici europei o di specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche

- a) devono essere definite con riferimento alle specificazioni tecniche nazionali riconosciute conformi alle esigenze essenziali stabilite nelle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste dalle stesse direttive, in particolare secondo le procedure di cui alla direttiva 89/106/CEE<sup>37</sup>
- b) possono essere definite con riferimento alle specificazioni tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di applicazione dei prodotti;
- c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti. In tal caso la direttiva invita a definire le specificazioni tecniche degli appalti facendo riferimento, in ordine di preferenza:
  - i) alle norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dal paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
  - ii) alle altre norme e omologazioni tecniche nazionali del paese e dell'amministrazione aggiudicatrice;
  - iii) a qualsiasi altra norma.

### **5.4 Divieto di specificazioni discriminatorie**

Di norma è vietata qualsiasi specificazione tecnica che menzioni i prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tra le specificazioni che hanno tale effetto discriminatorio e sono pertanto vietate, la direttiva cita tra l'altro l'indicazione di marchi, brevetti o tipi nonché la specificazione di un'origine o di una produzione determinata.



È ammessa una deroga a questo divieto generale solo quando l'oggetto dell'appalto non può essere descritto diversamente mediante specificazioni sufficientemente precise e intelligibili per tutti gli interessati. Il ricorso alla deroga, tuttavia, non deve dar luogo ad effetti discriminatori. In questa prospettiva la direttiva impone che tale indicazione sia accompagnata dalla menzione "o equivalente".

Inoltre, in caso di deroga l'amministrazione aggiudicatrice che vi fa ricorso deve essere sempre in grado di fornire la prova dei motivi che la giustificano.

A tale proposito giova ricordare la sentenza<sup>38</sup> pronunciata dalla Corte il 25.1.1995 in una causa riguardante un appalto pubblico per la fornitura e manutenzione di una stazione meteorologica il cui capitolato definiva una specifica tecnica con riferimento ad un sistema informatico determinato, e ciò senza menzionare la possibilità per il fornitore di utilizzare un sistema equivalente.

In questa sentenza la Corte ha sottolineato che il fatto di non aggiungere la menzione "o equivalente" dopo aver menzionato uno specifico sistema informatico può non solo dissuadere gli operatori economici che utilizzano sistemi analoghi dal partecipare alla gara presentando la loro offerta, "ma può altresì ostacolare le correnti di importazione nel commercio intracomunitario, in contrasto con l'articolo 30 del trattato, riservando il mercato ai soli fornitori che si propongono di utilizzare il sistema specificamente indicato".

La Corte ha pertanto censurato l'assenza della menzione "o equivalente" come contraria tanto alle disposizioni della direttiva quanto ai divieti previsti dal trattato.

#### *5.4.1 Principio dell'equivalenza e del riconoscimento reciproco e nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica e di normazione.*

In ogni caso le disposizioni succitate non possono essere interpretate e applicate in modo tale da limitare gli obblighi già derivanti dall'articolo 30 del trattato, la cui azione di liberalizzazione nel settore degli appalti pubblici la direttiva intende per l'appunto completare.

Quando l'armonizzazione comunitaria ha fissato i requisiti essenziali che i prodotti devono possedere, le amministrazioni aggiudicatrici devono riconoscere ai prodotti fabbricati conformemente alle norme elaborate dagli organi competenti in materia di normazione una presunzione di conformità alle esigenze essenziali fissate dalla direttiva in questione. D'altra parte, esse non possono rifiutare un prodotto per il solo motivo che esso non è stato fabbricato conformemente a tali norme, se viene fornita loro la prova della sua conformità ai requisiti essenziali fissati dall'armonizzazione legislativa comunitaria.

---

<sup>38</sup> CGCE, Sentenza del 24.1.1995, causa 359/93, Commissione contro Regno dei Paesi Bassi, Rec. 1995, pagina I-157.

In assenza di regole o di norme tecniche comunitarie, l'amministrazione aggiudicatrice non può respingere le offerte che prevedono l'utilizzo di prodotti di altri Stati membri per il solo motivo che questi prodotti corrispondono a regole o norme tecniche diverse senza verificare preliminarmente se essi possiedono i requisiti previsti dall'appalto<sup>39</sup>.

Conformemente al "principio del reciproco riconoscimento", l'amministrazione deve prendere in considerazione, su un piano di parità, i prodotti degli altri Stati membri fabbricati secondo regole o norme tecniche che assicurano prestazioni e una tutela degli interessi legittimi in questione equivalenti a quelle assicurate dai prodotti fabbricati secondo le specificazioni tecniche indicate nei documenti dell'appalto.

Questa prova può essere fornita in particolare mediante il rispetto delle procedure di valutazione della conformità come quelle elencate nella decisione del Consiglio, del 13 dicembre 1990, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica(90/683/CEE)<sup>40</sup>. Infatti, in assenza di riferimenti tecnici comuni tali procedure di valutazione della conformità, basate essenzialmente sugli strumenti di verifica della qualità (prove, certificazione di prodotti, assicurazione qualità), sono tali da garantire che i prodotti da fornire siano compatibili con le prestazioni cui mirano le amministrazioni aggiudicatrici.

Inoltre, per garantire l'applicazione coerente e armonizzata di tali procedure si raccomanda di fare appello ad organismi competenti che funzionino sulla base di criteri analoghi. Il rispetto delle norme delle serie EN 45000 ed EN 29000 da parte di tali organismi costituisce una presunzione di tale competenza che può essere, ad esempio, convalidata dall'accREDITAMENTO.

L'Organizzazione europea di prova e certificazione (OEPC) è d'altronde idonea a favorire il raggruppamento di tali organismi in una struttura europea che può inoltre facilitare la scelta delle amministrazioni aggiudicatrici.

---

<sup>39</sup> CGCE, Sentenza del 22.9.1988, causa 45/87, Commissione contro Irlanda, Racc. 1988, pagina 4929.

<sup>40</sup> CEE 28 del 21.12.1990, pagina 12.

## **6. Partecipazione alle procedure e aggiudicazione degli appalti**

L'instaurazione di una effettiva concorrenza comunitaria e, di conseguenza, di una reale liberalizzazione degli scambi intracomunitari nel settore degli appalti pubblici di forniture impone di evitare che la selezione dei concorrenti e la valutazione delle loro offerte siano fatte in base a criteri fissati arbitrariamente dalle amministrazioni aggiudicatrici.

La direttiva fissa quindi, al titolo IV, le norme comuni in materia di partecipazione, contenenti disposizioni sulle procedure di ammissione all'appalto, sui criteri di selezione dei fornitori potenziali e sui criteri di aggiudicazione dell'appalto.

### **6.1 Norme comuni in materia di partecipazione**

#### *6.1.1 Accertamento dell'idoneità dei fornitori e aggiudicazione dell'appalto: tempi e metodi*

La direttiva statuisce che l'aggiudicazione dell'appalto avviene in base ai criteri di cui al capitolo 3 del titolo IV ("criteri di aggiudicazione dell'appalto"), previo accertamento dell'idoneità dei fornitori non esclusi dalla gara ai sensi dell'articolo 20 ("onorabilità del fornitore"). Le amministrazioni aggiudicatrici devono effettuare questo accertamento conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 22, 23 e 24.

L'accertamento dell'idoneità dei fornitori deve quindi essere effettuato tanto nelle procedure ristrette e negoziate, quanto nelle procedure aperte.

Va tuttavia osservato che se tale accertamento dà esito favorevole gli effetti prodotti non sono gli stessi nelle tre procedure.

Nella procedura aperta, infatti, il soddisfare i criteri di selezione prefissati conferisce agli offerenti interessati il diritto automatico di partecipazione alla procedura di aggiudicazione. L'amministrazione aggiudicatrice sarà pertanto tenuta ad esaminare tutte le offerte provenienti da questi offerenti.

Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate è invece possibile l'esclusione dalla procedura di candidati che soddisfano i criteri di selezione prefissati, poiché le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto di certe condizioni precisate al paragrafo 6.1.2, possono limitare il numero dei candidati che inviteranno a presentare offerte o a negoziare e, quindi, effettuare una scelta.

Nel sistema previsto dalla direttiva, l'accertamento dell'idoneità dei fornitori e l'aggiudicazione dell'appalto costituiscono due operazioni distinte nel quadro di un'aggiudicazione. La Corte, nella sua interpretazione<sup>41</sup> della disposizione analoga contenuta nella direttiva 71/305/CEE, pur non riconoscendo un carattere rigido e formale

---

<sup>41</sup> Sentenza del 20.9.1988, domanda di pronuncia pregiudiziale 31/87, Gebroeders Beentjes B.V. contro Paesi Bassi, Rec. 1988, pagina 4625

alla separazione cronologica delle due fasi suggerita dalla direttiva, ha sottolineato la netta separazione che deve esistere tra le due fasi quanto agli strumenti da utilizzare. Essa ha affermato infatti che "benché la direttiva...non escluda che l'accertamento dell'idoneità degli offerenti e l'aggiudicazione dell'appalto possano aver luogo simultaneamente, le due operazioni sono disciplinate da norme diverse".

Di conseguenza, in sede di valutazione delle offerte non si potrà fare riferimento, ad esempio, alla maggiore o minore capacità finanziaria degli offerenti oppure riprendere in considerazione un offerente che non rispondeva ai criteri di selezione prestabiliti, a motivo della valutazione positiva della sua offerta.

D'altro canto, la disposizione generale succitata è accompagnata dall'obbligo imposto alle amministrazioni aggiudicatrici di rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni date da candidati od offerenti.

#### *6.1.2 Selezione dei candidati nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate*

La selezione dei fornitori che saranno invitati a presentare un'offerta può essere effettuata soltanto tra quelli che si sono presentati come candidati all'appalto e che possiedono i requisiti richiesti per tale appalto, requisiti che possono essere fondati soltanto sui criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 20 a 24 della direttiva.

Ai sensi dell'articolo 19 della direttiva "nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 20 a 24, quelli che saranno invitati a presentare un'offerta ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte".

#### ***N.B.***

*Le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate ad invitare tutti i candidati che soddisfano le condizioni richieste per l'appalto.*

*Quelli che sono invitati, per contro, debbono soddisfare tutti tali condizioni e possono essere scelti dall'amministrazione aggiudicatrice unicamente sulla base di questi stessi criteri di selezione qualitativa, trasparenti, obiettivi e fissati in precedenza.*

*Le amministrazioni aggiudicatrici potranno dunque pervenire ad una limitazione degli invitati a presentare offerte o a negoziare solo prendendo in considerazione i candidati che presentano i migliori requisiti conformemente ai criteri di selezione pubblicati nel bando.*

D'altra parte le amministrazioni aggiudicatrici, per avvalersi della facoltà di limitare gli invitati ad un numero inferiore a quello dei candidati che soddisfano le condizioni richieste per l'appalto, qualora questi ultimi risultassero troppo numerosi, dovranno aver precisato in via preliminare nel bando di concorso il numero previsto, o la forcella ristretta, di fornitori che saranno invitati a presentare offerte o a negoziare.

In assenza di una tale forma di pubblicità non potrà essere effettuata alcuna scelta restrittiva fra i candidati che hanno presentato correttamente la propria candidatura e che possiedono le qualifiche richieste.

Nelle *procedure ristrette*, la forcella all'interno della quale si situerà il numero di candidati invitati va fissata in funzione della natura delle prestazioni da fornire. La direttiva prescrive che il limite minimo della forcella non può essere inferiore a 5.

È giocoforza concludere, per analogia, che nel caso in cui un'amministrazione aggiudicatrice voglia limitare le proprie possibilità di decisione ed indicare una cifra precisa anziché una forcella, a maggior ragione questa cifra, che non può essere aumentata, non dovrà essere inferiore a 5.

### **N.B.**

*La direttiva prevede inoltre che il numero di candidati invitati a presentare offerte debba in ogni caso essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.*

*Infatti, pur avendo stabilito in precedenza un numero minimo conforme alla direttiva, un'amministrazione aggiudicatrice potrebbe trovarsi nell'impossibilità di rispettarlo per il fatto di aver ricevuto un numero insufficiente di candidature da parte di fornitori in possesso delle qualifiche richieste per l'appalto.*

In tal caso si può ritenere garantita una concorrenza effettiva quando il numero dei candidati invitati a presentare offerte è pari almeno a tre, se e in quanto vi sia stato un numero sufficiente di domande di partecipazione da parte di fornitori qualificati.

Nelle *procedure negoziate* con pubblicazione preventiva di un bando di gara, la direttiva prescrive che il numero minimo di candidati invitati a negoziare non possa essere inferiore a tre, a condizione beninteso che vi sia un numero sufficiente di candidati qualificati.

### *6.1.3 Appello a cittadini di altri Stati membri*

In ogni caso, quando si tratta di invitare i candidati ad una procedura ristretta o negoziata, la direttiva impone alle amministrazioni aggiudicatrici di fare appello senza discriminazioni ai fornitori degli altri Stati membri in possesso delle qualifiche richieste, e ciò a condizioni identiche a quelle applicabili ai fornitori nazionali, e impone altresì agli Stati membri di verificare il rispetto di tale obbligo.

A tale proposito si può ritenere, in linea generale, che non sussista discriminazione basata sulla nazionalità all'atto della selezione dei fornitori, se l'amministrazione aggiudicatrice ha mantenuto inalterata, tra i candidati nazionali e quelli degli altri Stati membri da essa scelti, la proporzione constatata fra i candidati nazionali e quelli degli altri Stati membri che presentavano le qualifiche richieste. Questa presunzione non osta tuttavia, qualora venga effettuato un controllo, ad una valutazione più approfondita degli elementi presi in considerazione all'atto della selezione.

#### *6.1.4 Raggruppamenti di fornitori*

I raggruppamenti di fornitori devono essere autorizzati a presentare offerte, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Il raggruppamento prescelto, tuttavia, può essere obbligato ad assumere una determinata forma se gli viene aggiudicato l'appalto e se questo cambiamento di forma sociale è necessario per la buona esecuzione dell'appalto stesso.

#### *6.1.5 Offerte che propongono varianti al capitolato d'onori*

Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a precisare le specificazioni tecniche dei prodotti desiderati. È però molto importante, tanto per gli operatori economici quanto per gli utilizzatori, la possibilità di offrire prodotti che, pur non corrispondendo ai prodotti definiti dall'amministrazione aggiudicatrice, soddisfino le esigenze da questa fissate.

Questa possibilità costituisce un elemento di stimolo per la ricerca di nuove tecnologie, consentendo nello stesso tempo alla collettività degli utenti di avvalersi di una più ampia gamma di prodotti nonché di beneficiare del progresso tecnico.

La direttiva prevede dunque che le offerte possano proporre varianti; questa possibilità è tuttavia subordinata a certe condizioni.

Innanzitutto, essa è ammessa quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa e non al prezzo più basso. La valutazione di una variante e il suo raffronto con offerte che rispondono a requisiti diversi possono infatti essere validamente effettuati solo esaminando le offerte sotto vari profili, ipotesi che implica il ricorso a vari criteri di valutazione.

La direttiva conferisce all'amministrazione aggiudicatrice la facoltà di decidere se autorizzare o vietare le varianti e di stabilire quale tipo di varianti prendere in considerazione, nonché le condizioni di presentazione delle stesse; ad esempio l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe esigere la presentazione di un'offerta di base contemporaneamente alla variante.

La direttiva le impone però, in caso di divieto delle varianti, di precisare nel bando di gara che esse non sono autorizzate.

Quando le varianti sono ammesse l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a indicare questa possibilità nel bando di gara, ma è obbligata a menzionare nel capitolato d'onori le condizioni minime che le varianti devono rispettare e le modalità della loro offerta.

In seguito l'amministrazione aggiudicatrice potrà prendere in considerazione solo le varianti che rispondono alle esigenze minime indicate nel capitolato d'onori.

Essa inoltre non potrà respingere l'offerta di una variante per la sola ragione che essa è stata creata con specificazioni tecniche definite con riferimento a norme nazionali di recepimento delle norme europee, o ad omologazioni tecniche europee, o a specificazioni tecniche comuni o, ancora, con riferimento a specificazioni tecniche nazionali riconosciute conformi secondo la procedura prevista dalla direttiva comunitaria in materia di

armonizzazione tecnica, ai requisiti essenziali specificati da tali direttive o con riferimento alle specificazioni tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di applicazione dei prodotti.

Inoltre l'amministrazione aggiudicatrice che ha ammesso le varianti non potrà respingere un'offerta che propone una variante per il solo motivo che, se adottata, essa darebbe luogo ad un appalto di forniture. Questo divieto concerne le varianti che prevedono, oltre alla fornitura di prodotti, la prestazione di servizi per un valore superiore a quello dei prodotti (cfr. punto 1.5).

#### 6.1.6 Subappalto

Il subappalto negli appalti pubblici non è disciplinato in quanto tale dalla direttiva. Tuttavia, al fine di assicurare la trasparenza delle condizioni di esecuzione degli appalti la direttiva prevede che nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice possa chiedere all'offerente di comunicarle, nella sua offerta, la quota dell'appalto che ha eventualmente intenzione di subappaltare a terzi.

## 6.2 Selezione dei fornitori

Conformemente alla giurisprudenza della Corte in merito alla direttiva "lavori", che in materia di selezione dei partecipanti agli appalti è fondata su principi e criteri analoghi a quelli della direttiva sulle forniture, l'accertamento dell'idoneità dei fornitori può essere effettuato esclusivamente sulla base dei criteri qualitativi fissati dalla direttiva<sup>42</sup>. Tali criteri riguardano l'onorabilità dei fornitori e le loro qualificazioni professionali, cioè l'iscrizione nel registro professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica.

### ***N.B.***

*Lo scopo delle disposizioni della direttiva in materia non è tuttavia quello di delimitare la competenza delle autorità nazionali nel fissare il livello delle suddette capacità ai fini della partecipazione ai vari appalti, ma è piuttosto quello di determinare quali siano le referenze o i mezzi di prova che possono essere forniti per giustificare il possesso di tali capacità<sup>43</sup>. La competenza nazionale in materia non è tuttavia illimitata, poiché è subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni pertinenti di diritto comunitario e in particolare, trattandosi di forniture, all'osservanza dei divieti di cui all'articolo 30 del Trattato CEE.*

---

<sup>42</sup> CGCE, sentenza del 10.2.1982, causa 76/81, S.A. Transporoute et travaux publics contro Ministère des travaux publics, Racc. 1982, pagina 417.

<sup>43</sup> CGCE, Sentenza del 9.7.1987, domande di pronuncia pregiudiziale 27, 28 e 29/86, Société anonyme Constructions et Entreprises Industrielles et autres contro Société Coopérative Association Intercommunale pour les autoroutes des Ardennes et autres, Racc. 1987, pag. 3368 e Sentenza del 20.9.1988, domanda di pronuncia pregiudiziale 31/87 Gebroeders Beentjes B.V. contro Paesi Bassi, Racc. 1988, pag. 4625.

### 6.2.1 *Situazione personale del fornitore*

In primo luogo, l'articolo 20 enumera tutti i casi relativi alla situazione personale dei fornitori in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere dalla partecipazione agli appalti i candidati o gli offerenti, senza procedere ad ulteriori accertamenti.

Ai sensi di detto articolo può essere escluso dalla partecipazione alla gara ogni fornitore

- a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o che sia in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
- b) a carico del quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di regolamento giudiziario, di liquidazione, di concordato preventivo, oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
- c) nei confronti del quale sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;
- d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del paese in cui è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione delle disposizioni della direttiva in materia di criteri di selezione qualitativa.

Per i casi di cui alle lettere d) e g), spetta all'amministrazione aggiudicatrice fornire la prova dell'esistenza di tali circostanze. Per gli altri casi, invece, se l'amministrazione aggiudicatrice lo richiede nel bando, spetta al candidato o all'offerente fornire la prova che non si trova in una delle situazioni di cui sopra.

Tuttavia i mezzi di prova che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere a tal fine sono regolamentati dal suddetto articolo della direttiva. L'amministrazione aggiudicatrice che chiede tale prova è pertanto obbligata ad accettare come prova sufficiente:

- < per i casi di cui alle lettere a), b) o c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui sopra;
- < per i casi di cui alle lettere e) o f), un certificato rilasciato dalla competente autorità dello Stato membro interessato.



Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal paese interessato o se, quando sia rilasciato, non menziona tutti i casi di cui alle lettere a), b) o c), la prova può essere fornita tramite una dichiarazione giurata o, negli Stati membri che non la prevedono, da una dichiarazione solenne fatta dall'interessato dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

### 6.2.2 Iscrizione nel registro professionale

Per provare la loro capacità professionale in generale, i fornitori possono essere invitati, ai sensi dell'articolo 21, a provare la loro iscrizione nel registro professionale o nel registro del commercio o a fornire una dichiarazione giurata o un certificato, alle condizioni previste dallo Stato membro in cui sono stabiliti; i registri sono i seguenti:

- per l'Austria: "Firmenbuch", "Gewerberegister", Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
- per il Belgio: "Registre du commerce" - "Handelsregister";
- per la Danimarca: "Aktieselskabsregistret", "Foreningsregistret" e "Handelsregistret";
- per la Finlandia: "Kaupparekisteri" e "Handelsregistret";
- per la Germania: "Handelsregister" e "Handwerksrolle";
- per la Grecia: "Επιχειρηματικό Μητρώο", "Εμπορικό Μητρώο", "Μητρώο Επαγγελματιών", "Μητρώο Επαγγελματιών Ελεύθερης Επαγγελματικής Δραστηριότητας";
  - per la Spagna: "Registro Mercantil" o, per i privati non iscritti, un attestato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;
  - per la Francia: "Registre du commerce e "Répertoire des métiers";
  - per l'Italia: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" e "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato";
- per il Lussemburgo: "Registre aux Firmes" e "Rôle de la chambre des métiers";
- per i Paesi Bassi: "Handelsregister";
- per il Portogallo: "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";
- per il Regno Unito e per l'Irlanda: il fornitore può essere invitato a presentare un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" da cui risulti che la società del fornitore è "incorporated" o "registered" oppure, se così non è, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito in un luogo e sotto una ragione commerciale determinati.
- per la Svezia: "Aktiebolags- handels-eller föreningsregistren".

### 6.2.3 *Capacità finanziaria ed economica*

Per quanto concerne la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica richiesta in funzione di ciascun appalto, l'articolo 22 della direttiva statuisce che essa può essere fornita normalmente mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti dei bilanci dell'impresa nel caso in cui la pubblicazione dei bilanci sia prescritta dalla legislazione del paese in cui è stabilito il fornitore;
- c) dichiarazione concernente la cifra d'affari globale e la cifra d'affari relativa alla fornitura oggetto dell'appalto, realizzate dall'impresa negli ultimi tre esercizi.

L'elenco non è tassativo: a seconda dell'appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice può esigere altre referenze, che devono però essere probanti - cioè obiettivamente necessarie per provare che la capacità economico-finanziaria dei fornitori è adeguata all'oggetto dell'appalto - e non discriminatorie.

Tutte le referenze richieste devono essere indicate nel bando di gara per le procedure aperte e nel bando o nell'invito a presentare offerte per le procedure ristrette o negoziate.

Se, per un valido motivo, il fornitore non è in grado di fornire le referenze richieste, l'amministrazione aggiudicatrice deve consentirgli di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che essa ritenga adeguato.

### 6.2.4 *Capacità tecniche*

L'articolo 23 contiene un elenco completo dei mezzi di prova che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere dai fornitori per la dimostrazione delle loro capacità tecniche.

A seconda della natura, della quantità e dell'utilizzazione dei prodotti da fornire, le capacità tecniche possono essere dimostrate:

- a) mediante l'elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con il relativo importo, la data e il destinatario pubblico o privato:
  - ⟨ se si tratta di forniture per amministrazioni ed enti pubblici, le consegne sono provate da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente;
  - ⟨ se si tratta di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile è ammessa una semplice dichiarazione del fornitore;
- b) mediante la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore per garantire la qualità e dei mezzi di studio e di ricerca dell'impresa;
- c) mediante l'indicazione dei tecnici o degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa e più particolarmente di quelli incaricati dei controlli della qualità;
- d) per i prodotti da fornire, mediante campioni, descrizione e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice;

e) mediante i certificati rilasciati dagli istituti o dai servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità di articoli ben identificati mediante riferimenti a determinati requisiti o norme;

f) quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo particolare, mediante un controllo effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice o, a nome di essa, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore risiede, salvo accordo di tale organismo; tale controllo verte sulle capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del fornitore e sulle misure usate da quest'ultimo per controllare la qualità.

Le referenze richieste per provare le capacità tecniche devono essere obbligatoriamente indicate nel bando di gara quando si tratta di procedure aperte e nel bando o nell'invito a presentare offerte quando si tratta di procedure ristrette o negoziate.

D'altro canto, ai sensi del suddetto articolo 23 la portata delle informazioni richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici "non può andare oltre l'oggetto dell'appalto": in altri termini, le informazioni richieste devono essere quelle strettamente necessarie per valutare se le capacità tecniche dei fornitori sono idonee per ottenere le forniture desiderate. Alle amministrazioni aggiudicatrici è imposto inoltre di tener conto degli interessi giustificati del fornitore per quanto concerne la protezione dei segreti tecnici o commerciali della sua impresa.

#### *6.2.5 Informazioni complementari*

Per garantire la trasparenza della selezione è vietata qualsiasi successiva fissazione di requisiti qualitativi supplementari.

A posteriori, le amministrazioni aggiudicatrici possono unicamente invitare i fornitori, entro i limiti fissati dai suddetti criteri di selezione, a completare i certificati e i documenti presentati o a chiarirli.

È opportuno sottolineare che si tratta di una possibilità offerta alle amministrazioni aggiudicatrici, cui spetta la facoltà di usufruirne o meno. Un'amministrazione aggiudicatrice non potrà ovviamente, per uno stesso appalto, far ricorso a tale facoltà in modo discriminatorio. Questa disposizione tuttavia non comporta, per il fornitore che non abbia adeguatamente provato di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'appalto, il diritto di essere invitato a colmare eventuali lacune.

#### *6.2.6 Elenchi ufficiali di fornitori riconosciuti*

Certi Stati membri predispongono elenchi ufficiali di fornitori riconosciuti: nella pratica questi potrebbero dare luogo a discriminazioni nei confronti dei fornitori stranieri, che hanno maggiore difficoltà a conoscere l'esistenza di tali elenchi e le procedure da seguire per figurarvi.

Sulla base di questa constatazione il legislatore comunitario ha pertanto inserito nella direttiva 93/36/CEE una norma che, rendendo atto dell'interesse che presentano gli

elenchi aperti di fornitori riconosciuti, fissa i limiti e le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per farvi ricorso.

Questi elenchi devono essere adeguati ai criteri di selezione qualitativa fissati dalla direttiva esposti in precedenza e più precisamente agli articoli 20 [lettere a), b), c), d) e g)], 21, 22 e 23.

I fornitori iscritti su tali elenchi nello Stato membro in cui sono stabiliti possono per ogni appalto utilizzare l'iscrizione come mezzo di prova alternativo, nei limiti indicati ai paragrafi seguenti, del fatto di soddisfare i criteri qualitativi di cui agli articoli da 20 a 23.

Il fornitore che sceglie di utilizzare questo mezzo di prova alternativo deve presentare all'amministrazione aggiudicatrice un certificato di iscrizione rilasciato dall'autorità competente in cui sono indicate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco e la classificazione attribuita nello stesso.

Per quanto concerne il carattere probante di un tale certificato, l'articolo 29 della direttiva stabilisce che l'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g), dell'articolo 21, dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).

I dati risultanti dall'iscrizione in un elenco ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, a qualsiasi fornitore iscritto può essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta sia proposto un appalto.

Oltre alle prove apportate da questi elementi obiettivi il fornitore può, per i riferimenti in cui vi è presunzione di idoneità, essere invitato dall'amministrazione aggiudicatrice a completare tali informazioni ai fini dell'accertamento dell'idoneità richiesta per l'appalto in questione.

Per i riferimenti in cui non vi è presunzione di idoneità, l'imprenditore è tenuto a trasmettere la documentazione richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice nel rispetto della direttiva.

È opportuno sottolineare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte<sup>44</sup> in merito agli elenchi di imprenditori riconosciuti che sono disciplinati da disposizioni analoghe della direttiva "appalti di lavori pubblici", il carattere probante, nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice degli altri Stati membri, di un certificato di iscrizione in un elenco ufficiale di fornitori riconosciuti in uno Stato membro è limitato agli elementi oggettivi che hanno permesso l'iscrizione e non riguarda la classificazione che ne risulta. Le amministrazioni aggiudicatrici, pur non potendo contestare le informazioni risultanti da una tale iscrizione, conservano tuttavia la competenza per la fissazione del livello di

---

<sup>44</sup> CGCE, Sentenza del 9.7.1987, domande di pronuncia pregiudiziale 27, 28 e 29/86, *Société anonyme Constructions et Entreprises Industrielles et autres contro Société Coopérative Association Intercommunale pour les entreprises des Ardennes et autres*, Recueil 1987, pagina 2269.

capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica richiesto per partecipare ad un determinato appalto.

Nei limiti specificati ai paragrafi precedenti, un fornitore iscritto in un elenco di fornitori autorizzati nel suo paese ha pertanto il diritto di avvalersi di tale iscrizione come mezzo di prova alternativo presso le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri. In nessun caso, invece, l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe esigere, come condizione di ammissione all'appalto, che i fornitori stabiliti negli altri Stati membri siano iscritti in un elenco ufficiale del suo paese. Un tale requisito costituirebbe infatti una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'articolo 30 del trattato.

Inoltre gli Stati membri che dispongono di elenchi ufficiali di fornitori riconosciuti sono tenuti ad aprirli ai fornitori degli altri Stati membri e non possono esigere per l'iscrizione prove e dichiarazioni diverse da quelle richieste ai fornitori nazionali e, in ogni caso, non diverse da quelle previste dalla direttiva agli articoli da 20 a 23.

### **6.3 Criteri di aggiudicazione dell'appalto**

I criteri cui le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi per l'aggiudicazione dell'appalto sono o il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il criterio del prezzo più basso non solleva problemi di interpretazione, poiché l'unico elemento da prendere in considerazione è il prezzo richiesto dagli offerenti e l'appalto deve essere aggiudicato all'offerente che richiede il prezzo meno elevato.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa richiede invece alcune precisazioni supplementari. Si tratta infatti di stabilire le componenti atte a definire tale offerta. Al riguardo la direttiva specifica che le amministrazioni aggiudicatrici possono fondarsi su diversi elementi di valutazione variabili a seconda dell'appalto di cui trattasi, quali il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

L'elenco non comprende tutti i casi possibili, ma gli esempi citati consentono di stabilire che le componenti dell'offerta economicamente più vantaggiosa possono essere soltanto criteri oggettivi, applicabili alla stessa maniera a tutte le offerte ed in stretta connessione con l'oggetto dell'appalto. L'ampiezza della gamma di tali elementi di valutazione consente di soddisfare le esigenze inerenti alle forniture richieste e l'impiego che l'amministrazione aggiudicatrice intende fare delle forniture stesse.

Quando le amministrazioni aggiudicatrici non utilizzano come unico criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ma si fondano su diversi criteri per aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, sono obbligate ad enumerare tali criteri o nel bando di gara o nel capitolato d'onere. Per la scelta dell'offerta non si potrà fare ricorso a criteri che non siano stati ivi indicati. È opportuno precisare che quest'obbligo di

pubblicità - come ha stabilito la Corte<sup>45</sup> a proposito della stessa disposizione contenuta nella direttiva per gli appalti di lavori pubblici - non può essere rispettato con un semplice rinvio generale ad una disposizione della legislazione nazionale.

La direttiva precisa inoltre che i criteri devono essere possibilmente enumerati nell'ordine di importanza decrescente loro attribuita dall'amministrazione aggiudicatrice. È infatti importante che i fornitori siano informati della base sulla quale saranno valutate le loro offerte.

È opportuno sottolineare che la nuova direttiva "forniture" non prevede la possibilità, ammessa dalla precedente legislazione comunitaria, di basarsi su criteri di attribuzione diversi da quelli succitati nel quadro di certe legislazioni nazionali miranti a far beneficiare determinate categorie di offerenti. Questa possibilità non va confusa con quella relativa ai "regimi di preferenze regionali", la cui applicabilità era già stata limitata al 31 dicembre 1992.

Di conseguenza il prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa sono gli unici criteri sui quali possono basarsi le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti di forniture.

### *6.3.1 Offerte anormalmente basse*

Qualora alcune offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute, prima di poterle respingere, a richiedere per iscritto agli offerenti interessati di fornire le precisazioni sulla composizione delle offerte che esse ritengono opportune e verificare tale composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite.

La direttiva precisa i tipi di giustificazione che l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione, ossia quelle relative all'economia del procedimento di fabbricazione, o alle soluzioni tecniche adottate, o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, o all'originalità del progetto dell'offerente.

Scopo di questa procedura dettagliata di verifica delle offerte in contraddittorio con gli offerenti interessati è quello di proteggere gli offerenti stessi da valutazioni arbitrarie da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, garantendo loro la possibilità di provare la serietà delle loro offerte prima che siano respinte, a prescindere dal livello che fa scattare la procedura di verifica.

Di conseguenza, il fatto che l'amministrazione aggiudicatrice si veda esplicitamente riconosciuto il diritto di stabilire se le giustificazioni addotte dagli offerenti siano o meno accettabili non l'autorizza in alcun caso a decidere a priori circa la loro inaccettabilità, respingendo l'offerta senza chiedere una giustificazione all'offerente. Il suddetto obiettivo,

---

<sup>45</sup> CGCE, Sentenza del 20.9.1988, domanda di pronuncia pregiudiziale 31/87, Gebroeders Beentjes B.V. contro Paesi Bassi, Recueil 1988, pagina 4625.

infatti, non potrebbe essere raggiunto se si lasciasse all'amministrazione aggiudicatrice il compito di valutare l'opportunità o meno di una richiesta di giustificazioni<sup>46</sup>.

D'altro canto, se il criterio di aggiudicazione dell'appalto è rappresentato dal prezzo più basso la direttiva impone all'amministrazione aggiudicatrice di comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte considerate troppo basse.

In questo caso infatti l'esclusione riguarda offerte che, se il loro prezzo fosse correttamente formato, soddisferebbero il criterio fissato per l'aggiudicazione dell'appalto. Di conseguenza è particolarmente importante assicurare la massima trasparenza e consentire alla Commissione di verificare eventualmente se effettivamente il prezzo era anormalmente basso e pertanto inaccettabile.

---

<sup>46</sup> Questa interpretazione è conforme alle sentenze emesse dalla Corte relativamente alla stessa procedura di verifica delle offerte anormalmente basse prevista dalla direttiva 71/305/CEE in materia di appalti di lavori pubblici: sentenza del 10.9.1982, S.A. Transporoute et Travaux contro Ministère des Travaux publics du Grand Duché de Luxembourg, domanda di pronuncia pregiudiziale 76/81, Racc. 1982, pag.417; sentenza del 22.6.1989, domanda di pronuncia pregiudiziale 103/88, Fratelli Costanzo S.p.A. contro Comune di Milano, Racc.1989, pag.1839; sentenza del 18.6.91, domanda di pronuncia pregiudiziale C 295/89, impresa Donà Alfonso di Donà Alfonso & Figli s.n.c. contro Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Manfredonia ed altri, Racc. 1991, pag. I 2641.

## **7. Concessione di diritti speciali o esclusivi per l'esercizio di un'attività di servizio pubblico**

Nel quadro della direttiva "forniture", la concessione di un diritto esclusivo o speciale di gestire un servizio pubblico non è soggetta ad alcuna norma procedurale<sup>47</sup>. Queste disposizioni riguardano unicamente gli "appalti pubblici di forniture".

La direttiva statuisce tuttavia<sup>48</sup> che se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un ente diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal suo status giuridico, diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione stabilisce che detto ente deve rispettare, per gli "appalti pubblici" di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità.

Nel contesto di questa disposizione, gli appalti di forniture aggiudicati da un ente che usufruisce di diritti speciali o esclusivi sono definiti "pubblici" perché sono aggiudicati nel quadro dell'esercizio di un'attività di servizio pubblico. Queste forniture, in realtà, non sono destinate ad essere messe a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice, ma ad essere utilizzate da questo stesso ente nell'esercizio e nella gestione del servizio pubblico. Va inoltre sottolineato che questo ente - sia pure nei limiti e sotto il controllo eventualmente imposti ai fini della concessione del diritto esclusivo o speciale - esercita la propria attività autonomamente rispetto all'amministrazione aggiudicatrice ed è direttamente responsabile, nei confronti dei destinatari, del servizio prestato.

---

<sup>47</sup> Quest'assenza di norme procedurali comunitarie non implica evidentemente che qualsiasi concessione di diritti esclusivi o speciali sia legittima sulla base del diritto comunitario in generale.

<sup>48</sup> Articolo 2, paragrafo 2





## *Allegati*

- I. Elenco degli “organismi e categorie di organismi di diritto pubblico”.**
- II. Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici a norma dell’accordo GATT**
- III. Elenco dei prodotti per la cui fornitura le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato II, che svolgono la propria attività nel settore della difesa, sono soggette all’accordo GATT**
- IV. Elenco degli indirizzi presso i quali può essere ottenuto il Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.**
- V. Regolamento (CEE, EURATOM) 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.**



# **ALLEGATO I**

**ELENCO DEGLI “ORGANISMI E CATEGORIE DI ORGANISMI  
DI DIRITTO PUBBLICO”**



## **ELENCO DEGLI ORGANISMI E CATEGORIE DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA b)**

### **I. BELGIO**

#### **Organismi**

- Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces -Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën,
- Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs,
- Radio et télévision belges, émissions néerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen,
- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap),
- Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I,
- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,
- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité - Hulpkas voor Ziekte-, en Invaliditeitsverzekeringen,
- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen,
- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag,
- Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor de Rampenschade,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes») - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: "Bijzondere Compensatiekas voor kindertoelagen van de zeevaartgewesten"),
- Centre informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest,
- Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,
- Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté française de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België,
- Conseil central de l'économie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,
- Conseil économique et social de la Région wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest,
- Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad,
- Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand,
- Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs,
- Fondation royale - Koninklijke Schenking,
- Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen,
- Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp,
- Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeidsongevallen,
- Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten,
- Fonds des routes - Wegenfonds,
- Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in ōeval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers

- Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade,
- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers,
- Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten,
- Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen,
- Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen,
- Institut d'aéronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-aëronomie,
- Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie,
- Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer,
- Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring,
- Institut économique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand,
- Institut d'hygiène et d'épidémiologie - Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie,
- Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand,
- Institut géographique national - Nationaal Geografisch Instituut,
- Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut voor Grondmechanica,
- Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,
- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen,
- Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven,
- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers,
- Institut pour l'amélioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden,
- Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw,
- Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,
- Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium,
- Institut royal de météorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut,
- Enfance et famille - Kind en Gezin,
- Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen,
- Mémorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck,
- Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,
- Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,
- Musées royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
- Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België,
- Office belge de l'économie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,
- Office belge du commerce extérieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel,
- Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap,
- Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen,
- Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart,
- Office de promotion du tourisme de la Communauté française - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap,
- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen,
- Office de sécurité sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,
- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers,
- Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening,
- Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten,

- Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten,
- Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen,
- Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie,
- Office national du lait - Nationale Zuiveldienst,
- Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling,
- Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming,
- Office régulateur de la navigation intérieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart,
- Société publique des déchets pour la Région flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest,
- Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België,
- Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen,
- Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten,
- Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij,
- Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi,
- Port autonome de Liège - Autonome Haven van Luik,
- Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen,
- Radio et télévision belges de la Communauté française - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap,
- Régie des bâtiments - Regie der Gebouwen,
- Régie des voies aériennes - Regie der Luchtwegen,
- Régie des postes - Regie der Posterijen,
- Régie des télégraphes et des téléphones - Regie van Telegraaf en Telefoon,
- Conseil économique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen,
- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap "Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel",
- Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,
- Société nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij,
- Théâtre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntchouwborg,
- Universités relevant de la Communauté flamande - Universiteiten afhankelijk van de Vlaamse Gemeenschap,
- Universités relevant de la Communauté française - Universiteiten afhankelijk van de Franse Gemeenschap,
- Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding,
- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen,
- Société flamande du logement et sociétés agréées - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,
- Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen,
- Société flamande d'épuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering,
- Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.

### **Categorie**

- les centres publics d'aide sociale (centri pubblici di assistenza sociale)
- les fabriques d'église (organismi per la manutenzione delle chiese)



## II. DANIMARCA

### **Organismi**

- Københavns Havn,
- Danmarks Radio,
- TV 2/Danmark,
- TV2 Reklame A/S,
- Danmarks Nationalbank,
- A/S Storebaeltsforbindelsen,
- A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlaeg i Danmark),
- Københavns Lufthavn A/S,
- Byfornyelsesselskabet København,
- Tele Danmark A/S avec ses filiales,
- Fyns Telefon A/S,
- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S,
- Københavns Telefon Aktieselskab,
- Tele Sønderjylland A/S,
- Telecom A/S,
- Tele Danmark Mobil A/S.

### **Categorie**

- De kommunale havne (porti municipali)
- Andre Forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi).

## III. IN GERMANIA

### **1. Categorie**

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato, dai Laender o da enti locali, specie nei seguenti settori:

#### *1.1. Enti*

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (istituti di istruzione superiore scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente),
- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) [associazioni di professioni liberali (ordini forensi, notarili, di consulenti fiscali, revisori di conti, architetti, medici, farmacisti)],
- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [associazioni di natura economica (camere dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e commercio, organismi dell'artigianato, cooperative artigiane)],
- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungstraeger) [assicurazioni sociali (casce malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni)]
- kassenärztliche Vereinigungen (associazioni di medici delle casce malattia)
- Genossenschaften und Verbände (cooperative e federazioni)

## 1.2. Istituti e fondazioni

Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specie nei seguenti settori:

- Rechtsfähige Bundesanstalten (enti federali dotati di personalità giuridica),
- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (enti di assistenza e opere universitarie),
- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondazioni culturali, di beneficenza, di assistenza).

## 2. Persone giuridiche di diritto privato

Entità aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le «Kommunale Versorgungsunternehmen» (servizi pubblici comuni), specie nei seguenti settori:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) [sanitario (ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, sardigna)],
- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) [culturale (teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici)],
- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) [sociale (asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, casa del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, della donna, dell'anziano, del senzatetto)],
- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) [sportivo (piscine, impianti sportivi)],
- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [civile (pompieri, pronto intervento)],
- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) [educativo (centri di riqualificazione, perfezionamento, riciclaggio, università popolari)],
- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Grossforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) [scientifico, della ricerca e sviluppo - grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, promozione della ricerca)],
- Entsorgung (Strassenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) [nettezza urbana (pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche)],
- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) [dell'edilizia e edilizia abitativa (urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica e assegnazione alloggi)],
- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (economico - società di promozione dello sviluppo economico),
- Friedhofs- und Bestattungswesen (dei cimiteri e inumazione),
- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) [della cooperazione con i paesi in via di sviluppo (finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione)].

## IV. GRECIA

### Categorie

Altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono soggetti al controllo dello Stato

## V. SPAGNA

### **Categorie**

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (enti di gestione e servizi comuni della sicurezza sociale),
- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (enti autonomi dell'amministrazione statale),
- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (enti autonomi delle comunità autonome),
- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (enti autonomi degli entilocali),
- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (altri enti soggetta alla legislazione sugli appalti dello Stato spagnolo)

## VI. FRANCIA

### **Organismi**

#### 1. Enti pubblici nazionali

##### 1.1. a carattere scientifico, culturale e professionale

- Collège de France,
- Conservatoire national des arts et métiers,
- Observatoire de Paris;

##### 1.2. scientifici e tecnologici

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
- Institut national de la recherche agronomique,
- Institut national de la santé et de la recherche médicale,
- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM);

##### 1.3. a carattere amministrativo

- Agence nationale pour l'emploi,
- Caisse nationale des allocations familiales,
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,
- Agences financières de bassins.

### **Categorie**

#### 1. Enti pubblici nazionali

- universités,
- écoles normales d'instituteurs.

#### 2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo

- collèges (scuole secondarie),
- lycées (scuole secondarie: licei),
- établissements publics hospitaliers (enti pubblici ospedalieri),
- offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (enti pubblici per le case popolari).

#### 3. Consorzi fra enti territoriali

- syndicats de communes (consorzi di comuni)
- districts (distretti)
- communautés urbaines (consorzi urbani)
- institutions interdépartementales et interrégionales (istituzioni interdipartimentali e interregionali)

**Organismi**

- Shannon Free Airport Development Company Ltd,
- Local Government Computer Services Board,
- Local Government Staff Negotiations Board,
- Córas Tráchtála (Irish Export Board),
- Industrial Development Authority,
- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),
- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),
- Bord Fáilte Éireann (Irish Tourism Board),
- Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),
- An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

**Categorie**

- Third Level Educational Bodies of a Public Character (enti pubblici d'istruzione di livello postsecondario),
- National Training, Cultural or Research Agencies (enti nazionali per la formazione, la cultura o la ricerca),
- Hospital Boards of a Public Character (enti pubblici ospedalieri),
- National Health & Social Agencies of a Public Character (enti pubblici nazionali per la sanità e la sicurezza sociale),
- Central & Regional Fishery Boards (enti centrali e regionali per la pesca).

## VIII. ITALIA

**Organismi**

- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

**Categorie**

- Enti portuali e aeroportuali,
- Consorzi per le opere idrauliche,
- Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori inerenti le università,
- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,
- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,
- Consorzi di bonifica,
- Enti di sviluppo o di irrigazione,
- Consorzi per le aree industriali,
- Comunità montane,
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
- Enti culturali e di promozione artistica.

## IX. LUSSEMBURGO

### **Categorie**

- Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (gli enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo)
- Établissements publics placés sous la surveillance des communes (gli enti pubblici soggetti al controllo dei comuni)
- Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée par la suite (consorzi intercomunali creati in virtù del
- la legge del 14 febbraio 1900, successivamente modificata)

## X. PAESI BASSI

### **Organismi**

- De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.

### **Categorie**

- De waterschappen (enti per le opere idrauliche),
- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), (istituti di istruzione scientifica elencati all'articolo 8 della legge sull'istruzione scientifica del 1985), de academische ziekenhuizen (cliniche universitarie)

## XI. PORTOGALLO

### **Categorie**

- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità),
- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale),
- Fundações públicas (fondazioni pubbliche),
- Administrações gerais e juntas autónomas (amministrazioni generali e giunte autonome)

## XII. REGNO UNITO

### **Organismi**

- Central Blood Laboratories Authority,
- Design Council,
- Health and Safety Executive,
- National Research Development Corporation,
- Public Health Laboratory Services Board,
- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,
- Commission for the New Towns,
- Development Board For Rural Wales,
- English Industrial Estates Corporation.

- National Rivers Authority,
- Northern Ireland Housing Executive,
- Scottish Enterprise,
- Scottish Homes,
- Welsh Development Agency.

#### **Categorie**

- Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (università e politecnici scuole e collegi sovvenzionati),
- National Museums and Galleries (gallerie e musei nazionali),
- Research Councils (consigli di ricerca),
- Fire Authorities (autorità competenti in caso di incendi),
- National Health Service Authorities (autorità del servizio sanitario nazionale),
- Police Authorities (autorità di polizia),
- New Town Development Corporations (società di sviluppo di nuove città),
- Urban Development Corporations (società di sviluppo urbano).

#### XIII. AUSTRIA

Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della "Rechnungshof" (Corte dei conti) che non presentano carattere industriale o commerciale

#### XIV. FINLANDIA

Gli organismi o imprese pubbliche o soggette a controllo pubblico che non presentano carattere industriale o commerciale

#### XV. SVEZIA

Tutti gli organismi non commerciali i cui appalti pubblici sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale degli appalti pubblici



## **ALLEGATO II**

**ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI A NORMA  
DELL'ACCORDO GATT**





## BELGIO

<p><b>A.</b> L'État, exception faite pour les marchés passés dans le cadre de coopération au développement qui, en vertu d'accords internationaux conclus avec des pays tiers et se rapportant à la passation de marchés, sont soumis à d'autres dispositions, incompatibles avec les dispositions du présent arrêté <sup>(1)</sup> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Régie des postes<sup>(2)</sup> ,</li> <li>- la Régie des bâtiments,</li> <li>- le Fonds des routes,</li> </ul> <p><b>B.</b> Le Fonds général des bâtiments scolaires de l'État</p> <p>Le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales</p> <p>La Société nationale terrienne</p> <p>L'Office national de sécurité sociale</p> <p>L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants</p> <p>L'Institut national d'assurance maladie-invalidité</p> <p>L'Institut national de crédit agricole</p> <p>L'Office national des pensions</p> <p>L'Office central de crédit hypothécaire</p> <p>L'Office national du ducroire</p> <p>La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité</p> <p>Le Fonds des maladies professionnelles</p> <p>La Caisse nationale de crédit professionnel</p> <p>L'Office national des débouchés agricoles et horticoles</p> <p>L'Office national du lait et de ses dérivés</p> <p>L'Office national de l'emploi</p> <p>La Régie des voies aériennes</p>	<p>De Staat, met uitzondering van de opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking die, krachtens internationale overeenkomsten met derde landen inzake het plaatsen van opdrachten, andere bepalingen behelzen die niet verenigbaar zijn met de bepalingen van dit besluit <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de Regie der Posterijen <sup>(2)</sup>;</li> <li>- de Regie der Gebouwen;</li> <li>- het Wegenfonds</li> </ul> <p>Het Algemeen Gebouwenfonds voor de rijksscholen</p> <p>Het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen</p> <p>De Nationale Landmaatschappij</p> <p>De Rijksdienst voor sociale zekerheid</p> <p>Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen</p> <p>Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering</p> <p>Het Nationaal Instituut voor landbouwkrediet</p> <p>De Rijksdienst voor pensioenen</p> <p>Het Centraal Bureau voor hypothecair krediet</p> <p>De Nationale Delcrededienst</p> <p>De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering</p> <p>Het Fonds voor de beroepsziekten</p> <p>De Nationale Kas voor beroepskrediet</p> <p>De Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten</p> <p>De Nationale Zuiveldienst</p> <p>De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening</p> <p>De Regie der Luchtwegen</p>
--	---

(1) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(2) Unicamente Poste

## DANIMARCA

- |  |  |
|--|--|
| 1. Statsministeriet  | - to departementer   |
| 2. Arbejdsministeriet  | - fem direktorater og institutioner  |
| 3. Udenrigsministeriet<br>(tre departementer)  |  |
| 4. Boligministeriet  | - fem direktorater og institutioner  |
| 5. Energiministeriet   | - ét direktorat og Forsøgsanlæg Risø   |
| 6. Finansministeriet<br>(to departementer)   | - fire direktorater og institutioner inklusive Direktoratet for<br>Statens Indkøb<br><br>- fem andre institutioner |
| 7. Ministeriet for Skatter og Afgifter<br>(to departementer)   | - fem direktorater og institutioner  |
| 8. Fiskeriministeriet  | - fire institutioner   |
| 9. Industriministeriet<br><br>(Fulde navn: Ministeriet for Industri,<br>Handel, Håndværk og Skibsfart) | - ni direktorater og institutioner   |
| 10. Indenrigsministeriet   | - Civilforsvarsstyrelsen<br>- ét direktorat  |
| 11. Justitsministeriet   | - Rigspolitechefen<br>- fem andre direktorater og institutioner  |
| 12. Kirkeministeriet   |  |
| 13. Landbrugsministeriet   | - 19 direktorater og institutioner   |
| 14. Miljøministeriet   | - fem direktorater   |
| 15. Kultur- og Kommunikationsministeriet <sup>(1)</sup>  | - tre direktorater og adskillige statsejede museer og højere<br>uddannelsesinstitutioner                           |
| 16. Socialministeriet  | - fire direktorater  |
| 17. Undervisningsministeriet   | - seks direktorater<br>- 12 universiteter og andre højere laereanstalter   |
| 18. Økonomiministeriet<br>(tre departementer)  |  |
| 19. Ministeriet for Offentlige Arbejder <sup>(2)</sup>   | - statshavne og statslufthavne<br>- fire direktorater og adskillige institutioner                                  |
| 20. Forsvarsministeriet <sup>(3)</sup>   |  |
| 21. Sundhedsministeriet  | - adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut og<br>Rigshospitalet                                    |

---

(1) Ad eccezione dei servizi di telecomunicazione del "Post og Telegrafvaesenet".

(2) Ad eccezione delle "Danske Statsbaner".

(3) Materiali non bellici fucinati nell'Allegato II.

## REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. Auswaertiges Amt
2. Bundesministerium fuer Arbeit und Sozialordnung
3. Bundesministerium fuer Bildung und Wissenschaft
4. Bundesministerium fuer Ernaehrung, Landwirtschaft und Forsten
5. Bundesministerium der Finanzen
6. Bundesministerium fuer Forschung und Technologie
7. Bundesministerium des Inneren (nur ziviles Material)
8. Bundesministerium fuer Gesundheit
9. Bundesministerium fuer Frauen und Jugend
10. Bundesministerium fuer Familie und Senioren
11. Bundesministerium der Justiz
12. Bundesministerium fuer Raumordnung, Bauwesen und Staedtebau
13. Bundesministerium fuer Post- und Telekommunikation<sup>(1)</sup>
14. Bundesministerium fuer Wirtschaft
15. Bundesministerium fuer wirtschaftliche Zusammenarbeit
16. Bundesministerium der Verteidigung<sup>(2)</sup>
17. Bundesministerium fuer Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

**Nota** Secondo gli obblighi nazionali in vigore, gli enti che figurano nel presente elenco devono, conformemente a procedure particolari, aggiudicare gli appalti a determinati gruppi a compensazione di difficoltà causate dall'ultimo conflitto mondiale.

---

(1) Ad eccezione degli impianti di telecomunicazioni.

(2) Materiali non bellici provenienti dall'Alleanza II.

## FRANCIA

### 1. Principali enti acquirenti

#### A. Bilancio generale

- Premier ministre
- Ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
- Ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget
- Ministère d'État, ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer
- Ministère d'État, ministère des affaires étrangères
- Ministère de la justice
- Ministère de la défense<sup>(1)</sup>
- Ministère de l'intérieur et de la centralisation
- Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire
- Ministère des affaires européennes
- Ministère d'État, ministère de la fonction publique et des réformes administratives
- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
- Ministère de la coopération et du développement
- Ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire
- Ministère des départements et territoires d'outre-mer
- Ministère de l'agriculture et de la forêt
- Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace<sup>(2)</sup>
- Ministère chargé des relations avec le Parlement
- Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
- Ministère de la recherche et de la technologie
- Ministère du commerce extérieur
- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget
- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères, chargé de la francophonie
- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères
- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions
- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat
- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme
- Ministère délégué auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer
- Ministère délégué auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé de la communication
- Ministère délégué auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées
- Secrétariat d'État chargé des droits des femmes

---

(1) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(2) Uniquement Poste

- Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre
- Secrétariat d'État chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé du plan
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'environnement
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'action humanitaire
- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique
- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports
- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation
- Secrétariat d'État auprès du ministère des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales
- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales
- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux
- Secrétariat d'État auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle
- Secrétariat d'État auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé des grands travaux
- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille
- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie

## **B. Bilancio annesso**

È da segnalare in particolare:

- Imprimerie nationale

## **C. Conti speciali del Tesoro**

Sono da segnalare in particolare:

- Fonds forestier national
- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels
- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme
- Caisse autonome de la reconstruction

## **2. Enti pubblici nazionali a carattere amministrativo**

- Académie de France à Rome
- Académie de marine
- Académie des sciences d'outre-mer
- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
- Agences financières de bassins
- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM)
- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
- Bibliothèque nationale
- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)
- Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL)
- Caisse des dépôts et consignations
- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
- Caisse nationale des autoroutes (CNA)
- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
- Caisse nationale des monuments historiques et des sites
- Caisse nationale des télécommunications<sup>(1)</sup>
- Caisse de garantie du logement social
- Casa de Velasquez
- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet
- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture
- Centre d'études supérieures de sécurité sociale
- Centres de formation professionnelle agricole
- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
- Centre national de la cinématographie française
- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée
- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)
- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole
- Centre national des lettres
- Centre national de documentation pédagogique
- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
- Centre national d'ophtalmologie des quinze-vingts
- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager
- Centre national de promotion rurale de Marmilhat
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France
- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
- Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)
- Centres régionaux de la propriété forestière
- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants
- Chancelleries des universités
- Collèges d'État

---

(1) Uniquement Poste

- Commission des opérations de bourse
- Conseil supérieur de la pêche
- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
- Conservatoire national des arts et métiers
- Conservatoire national supérieur de musique
- Conservatoire national supérieur d'art dramatique
- Domaine de Pompadour
- École centrale - Lyon
- École centrale des arts et manufactures
- École française d'archéologie d'Athènes
- École française d'Extrême-Orient
- École française de Rome
- École des hautes études en sciences sociales
- École nationale d'administration
- École nationale de l'aviation civile (ENAC)
- École nationale des Chartes
- École nationale d'équitation
- École nationale du génie rural, des eaux et forêts (ENGREF)
- Écoles nationales d'ingénieurs
- École nationale d'ingénieurs des techniques et industries agricoles et alimentaires
- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
- École nationale d'ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires
- École nationale d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)
- École nationale de la magistrature
- Écoles nationales de la marine marchande
- École nationale de la santé publique (ENSP)
- École nationale de ski et d'alpinisme
- École nationale supérieure agronomique - Montpellier
- École nationale supérieure agronomique - Rennes
- École nationale supérieure des arts décoratifs
- École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg
- École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix
- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
- École nationale supérieure des beaux-arts
- École nationale supérieure des bibliothécaires
- École nationale supérieure de céramique industrielle
- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
- École nationale supérieure d'horticulture
- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires
- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)
- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)
- Écoles nationales vétérinaires
- École nationale de voile



- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices
- Écoles normales nationales d'apprentissage
- Écoles normales supérieures
- École polytechnique
- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
- École de sylviculture - Croigny (Aube)
- École de viticulture et d'oenologie de la Tour Blanche (Gironde)
- École de viticulture - Avize (Marne)
- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice
- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter
- Fondation Carnegie
- Fondations Singer-Polignac
- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller
- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)
- Institut français d'archéologie orientale du Caire
- Institut géographique national
- Institut industriel du Nord
- Institut international d'administration publique (IIAP)
- Institut national agronomique de Paris-Grignon
- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)
- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)
- Institut national de la consommation (INC)
- Institut national d'éducation populaire (INEP)
- Institut national d'études démographiques (INED)
- Institut national des jeunes aveugles - Paris
- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux
- Institut national des jeunes sourds - Chambéry
- Institut national des jeunes sourds - Metz
- Institut national des jeunes sourds - Paris
- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)
- Institut national de promotion supérieure agricole
- Institut national de la propriété industrielle
- Institut national de la recherche agronomique (INRA)
- Institut national de recherche pédagogique (INRP)
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
- Institut national des sports
- Instituts nationaux polytechniques
- Instituts nationaux des sciences appliquées
- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen
- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Instituts régionaux d'administration
- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen
- Lycées d'État
- Musée de l'armée
- Musée Gustave Moreau
- Musée de la marine
- Musée national J.J. Henner
- Musée national de la Légion d'honneur
- Musée de la poste
- Muséum national d'histoire naturelle
- Musée Auguste Rodin
- Observatoire de Paris
- Office de coopération et d'accueil universitaire
- Office français de protection des réfugiés et apatrides
- Office national des anciens combattants
- Office national de la chasse
- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
- Office national d'immigration (ONI)
- ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération
- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
- Palais de la découverte
- Parcs nationaux
- Réunion des musées nationaux
- Syndicat des transports parisiens
- Thermes nationaux - Aix-les-Bains
- Universités

### **3. Altri enti pubblici nazionali**

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

## IRLANDA

### 1. Principali enti acquirenti

- Office of Public Works

### 2. Altri enti

- President's Establishment
- Houses of the Oireachtas (Parliament)
- Department of the Taoiseach (Prime Minister)
- Central Statistics Office
- Department of the Gaeltacht (Irish-speaking areas)
- National Gallery of Ireland
- Department of Finance
- State Laboratory
- Office of the Comptroller and Auditor General
- Office of the Attorney general
- Office of the Director of Public Prosecutions
- Valuation Office
- Civil Service Commission
- Office of the Ombudsman
- Office of the Revenue Commissioners
- Department of Justice
- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland
- Department of the Environment
- Department of Education
- Department of the Marine
- Department of Agriculture and Food
- Department of Labour
- Department of Industry and Commerce
- Department of Tourism and Transport
- Department of Communications
- Department of Defence<sup>(1)</sup>
- Department of Foreign Affairs
- Department of Social Welfare
- Department of Health
- Department of Energy

---

(1) Materiali non bellici provenienti dall'estero II

## ITALIA

1. Ministero del tesoro<sup>(1)</sup>
2. Ministero delle finanze<sup>(2)</sup>
3. Ministero di grazia e giustizia
4. Ministero degli affari esteri
5. Ministero della pubblica istruzione
6. Ministero dell'interno
7. Ministero dei lavori pubblici
8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste
9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale
11. Ministero della sanità
12. Ministero per i beni culturali e ambientali
13. Ministero della difesa<sup>(3)</sup>
14. Ministero del bilancio e della programmazione economica
15. Ministero delle partecipazioni statali
16. Ministero del turismo e dello spettacolo
17. Ministero del commercio con l'estero
18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni<sup>(4)</sup>
19. Ministero dell'ambiente
20. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

**Nota:** Il presente accordo non osta all'attuazione delle disposizioni contenute nella legge italiana 6 ottobre 1950, n. 835 (*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 245 del 24. 10. 1950) e nelle modifiche alla stessa in vigore alla data di adozione del presente accordo.

---

(1) Facente funzione di ente acquirente centrale.

(2) Non compresi gli appalti conclusi dal monopolio dei sali e tabacchi.

(3) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(4) Unicamente Poste

## LUSSEMBURGO

1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État
2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture
3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique
4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite
5. Ministère de la force publique: armée<sup>(1)</sup> - gendarmerie - police
6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires
7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique
8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées
9. Ministère des communications: postes et télécommunications<sup>(2)</sup>
10. Ministère de l'énergie: centrales électriques de la Haute- et de la Basse-Sûre
11. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux

---

(1) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(2) Unicamente Poste.

## PAESI BASSI

### A. Ministeri ed enti governativi centrali

1. Ministerie van Algemene Zaken
2. Ministerie van Buitenlandse Zaken
3. Ministerie van Justitie
4. Ministerie van Binnenlandse Zaken
5. Ministerie van Financiën
6. Ministerie van Economische Zaken
7. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
8. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
10. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
13. Kabinet voor Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken
14. Hogere Colleges van Staat

### B. Enti acquirenti centrali

Gli elencati nel punto A effettuano in genere i propri acquisti specifici; altri acquisti generali sono effettuati tramite gli enti elencati qui di seguito:

1. Directoraat-generaal Rijkswaterstaat
2. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Landmacht<sup>(1)</sup>
3. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Luchtmacht (1)
4. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Marine (1)

---

(1) Materiali non bellici finanziaati nell'Allegato II

## REGNO UNITO

### Cabinet Office

- Civil Service College
- Civil Service Commission
- Civil Service Occupational Health Service
- Office of the Minister for the Civil Service
- Parliamentary Counsel Office

### Central Office of Information

### Charity Commission

### Crown Prosecution Service

### Crown Estate Commissioners

### Customs and Excise Department

### Department for National Savings

### Department of Education and Science

- University Grants Committee

### Department of Employment

- Employment Appeals Tribunal
- Industrial Tribunals
- Office of Manpower Economics

### Department of Energy

### Department of Health

- Central Council for Education and Training in Social Work
- Dental Estimates Board
- English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors
- Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
- National Health Service Authorities
- Prescriptions Pricing Authority
- Public Health Laboratory Service Board
- Regional Medical Service
- United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

### Department of Social Security

- Attendance Allowance Board
- Occupational Pensions Board
- Social Security Advisory Committee
- Supplementary Benefits Appeal Tribunals

### Department of the Environment

- Building Research Establishment
- Commons Commissioners
- Countryside Commission
- Fire Research Station (Boreham Wood)
- Historic Buildings and Monuments Commission
- Local Valuation Panels
- Property Services Agency
- Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution  
Royal Commission on Historical Monuments of England  
Royal Fine Art Commission (England)

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor  
Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry  
Laboratory of the Government Chemist  
National Engineering Laboratory  
National Physical Laboratory  
Warren Spring Laboratory  
National Weights and Measures Laboratory  
Domestic Coal Consumers' Council  
Electricity Consultative Councils for England and Wales  
Gas Consumers' Council  
Transport Users Consultative Committee  
Monopolies and Mergers Commission  
Patent Office

Department of Transport  
Coastguard Services  
Transport and Road Research Laboratory  
Transport Tribunal

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office  
Government Communications Headquarters  
Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Home Office  
Boundary Commission for England  
Gaming Board for Great Britain  
Inspectors of Constabulary  
Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

Council on Tribunals  
County Courts (England and Wales)  
Immigration Appellate Authorities  
    Immigration Adjudicators  
    Immigration Appeals Tribunal  
Judge Advocate-General and Judge Advocate of the Fleet  
Lands Tribunal  
Law Commission  
Legal Aid Fund (England and Wales)  
Pensions Appeals Tribunals

Public Trustee Office



Office of the Social Security Commissioners  
 Special Commissioners for Income Tax (England and Wales)  
 Supreme Court (England and Wales)  
     Court of Appeal: Civil and Criminal Divisions  
     Courts Martial Appeal Court  
     Crown Court  
     High Court  
 Value Added Tax Tribunals

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food  
 Advisory Services  
 Agricultural Development and Advisory Service  
 Agricultural Dwelling House Advisory Committees  
 Agricultural Land Tribunals  
 Agricultural Science Laboratories  
 Agricultural Wages Board and Committees  
 Cattle Breeding Centre  
 Plant Variety Rights Office  
 Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence<sup>(1)</sup>  
 Meteorological Office  
 Procurement Executive

National Audit Office  
 National Investment Loans Office

Northern Ireland Court Service  
 Coroners Courts  
 County Courts  
 Crown Courts  
 Enforcement of Judgements Office  
 Legal Aid Fund  
 Magistrates Court  
 Pensions Appeals Tribunals  
 Supreme Court of Judicature and Courts of Criminal Appeal

Northern Ireland, Department of Agriculture  
 Northern Ireland, Department for Economic Development  
 Northern Ireland, Department of Education  
 Northern Ireland, Department of the Environment  
 Northern Ireland, Department of Finance and Personnel  
 Northern Ireland, Department of Health and Social Services  
 Northern Ireland Office  
 Crown Solicitor's Office  
 Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland  
 Northern Ireland Forensic Science Laboratory  
 Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland  
 Police Authority for Northern Ireland  
 Probation Board for Northern Ireland

---

(1) *Meteorological Office* (formerly *Meteorological Service*)

State Pathologist Service

Office of Arts and Libraries

- British Library
- British Museum
- British Museum (Natural History)
- Imperial War Museum
- Museums and Galleries Commission
- National Gallery
- National Maritime Museum
- National Portrait Gallery
- Science Museum
- Tate Gallery
- Victoria and Albert Museum
- Wallace Collection

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys

- National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

- Service Commissioners

Overseas Development Administration

- Overseas Development and National Research Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator

- Fiscal Service

Scotland, Department of the Registers of Scotland

Scotland, General Register Office

- National Health Service Central Register

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration

- Accountant of Court's Office
- Court of Justiciary
- Court of Session
- Lands Tribunal for Scotland
- Pensions Appeal Tribunals
- Scottish Land Court
- Scottish Law Commission
- Sherrif Courts
- Social Security Commissioners' Office

Scottish Office

Central Services

Department of Agriculture and Fisheries for Scotland

Artificial Insemination Service

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department for Scotland

Scottish Electricity Consultative Councils

Scottish Development Department

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

Scottish Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish and Health Departments

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

Mental Welfare Commission for Scotland

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Antibody Production Unit

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish Health Boards

Scottish Health Service - Common Services Agency

Scottish Health Service Planning Council

Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office

HM Treasury

Central Computer and Telecommunications Agency

Chessington Computer Centre

Civil Service Catering Organisation

National Economic Development Council

Rating of Government Property Department

Welsh Office

Ancient Monuments (Wales) Commission

Council for the Education and Training of Health Visitors

Local Government Boundary Commission for Wales

Local Valuation Panels and Courts

National Health Service Authorities

Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees

## GRECIA

1. Ò\_ĩrõnããßi Æèíéè\_ò Ìéèĩĩñßàð
2. Ò\_ĩrõnããßi \_áéããßàð éáé Èñçóéãòì Ûòùí
3. Ò\_ĩrõnããßi Æì\_ĩñßið
4. Ò\_ĩrõnããßi Æéñç+áfíßàð, ÆíYñããéáð éáé Òã+ñíèĩãßàð
5. Ò\_ĩrõnããßi Èì\_ĩñéè\_ò Ìáððééßàð
6. Ò\_ĩrõnããßi \_ñĩããñßàð ðçð ÈðãYñíçóçð
7. Ò\_ĩrõnããßi Æéããßið
8. Ò\_ĩrõnããßi Èóùðãñéè\_í
9. Ò\_ĩrõnããßi Æééáéíóγíçð
10. Ò\_ĩrõnããßi Èíùðãñéè\_í
11. Ò\_ĩrõnããßi Æñããóßàð
12. Ò\_ĩrõnããßi \_ĩéðéóíγ éáé Æ\_éóðçì\_í
13. Ò\_ĩrõnããßi \_ãñéãÛéèĩðìò, xùñĩðãíßàð éáé Æçĩòßùí 'Æñãùí
14. Ò\_ĩrõnããßi Ìéèĩĩñéè\_í
15. Ò\_ĩrõnããßi Ìãðãóĩñ\_í éáé Æ\_ééíéíùé\_í
16. Ò\_ĩrõnããßi Òããßàð, \_ñĩñßàð éáé Èíéíùíéè\_í Æóðãéßòãùí
17. Ò\_ĩrõnããßi Ìáéããĩĩßàð-ÈñÛéçð
18. Æãíéèù Æ\_éðãéãßi Òðñãóíγ<sup>(1)</sup>
19. Æãíéèù Æ\_éðãéãßi Ìáððééíγ (1)
20. Æãíéèù Æ\_éðãéãßi Æãñì\_ĩñßàð (1)
21. Ò\_ĩrõnããßi Æãùñãßàð
22. Æãíéè\_ Æñãĩíãðãßã Òγ\_ĩò éáé \_éçñĩòĩé\_í
23. Æãíéè\_ Æñãĩíãðãßã ÌYãð ÆãíéÛð
24. Æãíéèù ççìãßi ðĩò ÈñÛðĩòð
25. Æãíéè\_ Æñãĩíãðãßã Èãíè\_ð Æ\_éíùñòùóçð
26. Æãíéè\_ Æñãĩíãðãßã Èóùðçðãð ðùí Æγì Òγèùí
27. Æãíéè\_ Æñãĩíãðãßã Èíéíùíéè\_í Æóðãéßòãùí
28. Æãíéè\_ Æñãĩíãðãßã Æ\_ĩã\_ĩò Æéèçéóíγ
29. Æãíéè\_ Æñãĩíãðãßã Æéñç+áfíßàð
30. Æãíéè\_ Æñãĩíãðãßã 'Æñãóíãð éáé Òã+ñíèĩãßàð
31. Æãíéè\_ Æñãĩíãðãßã Æéèçðéóíγ
32. Æãíéè\_ Æñãĩíãðãßã Æçĩòßùí 'Æñãùí
33. Æèíéè\_ Òðãðéóðéè\_ Ò\_çñãóßã
34. Æèíéèùð Ìñããíéóíùð \_ñĩñßàð
35. Ìñããíéóíùð Æñããðééè\_ð Æóðßàð
36. Æèíéèù Òð\_ĩãñãðãßi
37. Èéèçééè\_ Æ\_éðñì\_ Æðñéè\_ð ÆíYñããéáð
38. Òãíãßi Æèíéè\_ð Ìãí\_ĩéßàð

---

(1) Materiali non bellici fionanti nell'Albania II

39. Άείείεü Êá\_ϊάέόόñέάέü \_άϊά\_έόό\_ϊεί Άέçí\_ί
40. \_άϊά\_έόό\_ϊεί Άέääβιῶ
41. ΆñέόόιῶYεάεί\_άϊά\_έόό\_ϊεί Êáóóάείϊβêçð
42. Äçïèñβðάεί\_άϊά\_έόό\_ϊεί ÈñÛέçð
43. \_άϊά\_έόό\_ϊεί Èùάϊίβιüí
44. \_άϊά\_έόό\_ϊεί \_άóñ\_ί
45. \_ϊέöðâ+íáβι Kñ\_ðçð
46. Óéáέόάίβääείð Ó+ϊέ\_
47. \_άϊά\_έόό\_ϊεί Ιάéääïïβáð (OέéïñééYð éάé ÊïéïúíééYð Ä\_έόό\_ϊää)
48. Άέääείβðάεί Ιίóïèññáβι
49. Άññáðáβáεί Ιίóïèññáβι
50. Άείείεü ÊYíðñï Äçïüóéáð Äείβêççð
51. ÄèççíééÛ Óá+ðãñññáβá
52. Ιññáίείóïüð Äéá+ãβñέóçð Äçïïóβιῶ Öèéèry
53. Ιññáίείóïüð Äãùññáέé\_ί Άóóάéβóáüí
54. Ιññáίείóïüð Ó+ϊέéé\_ί Êðéñβüí

## SPAGNA

1. Ministerio de Asuntos Exteriores
2. Ministerio de Justicia
3. Ministerio de Defensa<sup>(1)</sup>
4. Ministerio de Economía y Hacienda
5. Ministerio del Interior
6. Ministerio de Obras Públicas y Transportes
7. Ministerio de Educación y Ciencia
8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
9. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
11. Ministerio para las Administraciones Públicas
12. Ministerio de Cultura
13. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
14. Ministerio de Sanidad y Consumo
15. Ministerio de Asuntos Sociales
16. Ministerio del Portavoz del Gobierno

---

(1) Materiali non bellici fusiotti nell'agosto 11

## PORTOGALLO

### Presidência do Conselho de Ministros

1. Auditoria Jurídica da Presidência do Conselho de Ministros
2. Centro de Estudos e Formação Autárquica
3. Centro de Estudos Técnicos e Apoio Legislativo
4. Centro de Gestão da Rede Informática do Governo
5. Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência
6. Conselho Permanente de Concertação Social
7. Departamento de Formação e Aperfeiçoamento Profissional
8. Gabinete de Macau
9. Gabinete do Serviço Cívico dos Objectores de Consciência
10. Instituto da Juventude
11. Instituto Nacional de Administração
12. Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros
13. Secretariado para a Modernização Administrativa
14. Serviço Nacional de Protecção Civil
15. Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros

### Ministério da Administração Interna

1. Direcção-Geral de Viação
2. Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações
3. Governos Cívicos
4. Guarda Fiscal
5. Guarda Nacional Republicana
6. Polícia de Segurança Pública
7. Secretaria-Geral
8. Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral
9. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
10. Serviço de Informação e Segurança
11. Serviço Nacional de Bombeiros

### Ministério da Agricultura

1. Agência do Controlo das Ajudas Comunitárias ao Sector do Azeite
2. Direcção-Geral da Hidráulica e Engenharia Agrícola
3. Direcção-Geral da Pecuária
4. Direcção-Geral das Florestas
5. Direcção-Geral de Planeamento e Agricultura
6. Direcção-Geral dos Mercados Agrícolas e da Indústria Agro-alimentar
7. Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior
8. Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral
9. Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho
10. Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes

11. Direcção Regional de Agricultura do Alentejo
12. Direcção Regional de Agricultura do Algarve
13. Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste
14. Gabinete para os Assuntos Agrícolas Comunitários
15. Inspecção Geral e Auditoria de Gestão
16. Instituto da Vinha e do Vinho
17. Instituto de Qualidade Alimentar
18. Instituto Nacional de Investigação Agrária
19. Instituto Regulador Orientador dos Mercados Agrícolas
20. Obra Social - Secretaria Geral
21. Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas
22. Secretaria Geral
23. IFADAP - Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas
24. INGA - Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

#### Ministério do Ambiente e Recursos Naturais

1. Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente
2. Direcção-Geral dos Recursos Naturais
3. Gabinete dos Assuntos Europeus
4. Gabinete de Estudos e Planeamento
5. Gabinete de Protecção e Segurança Nuclear
6. Instituto Nacional do Ambiente
7. Instituto Nacional de Defesa do Consumidor
8. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica
9. Secretaria-Geral
10. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza
11. Gabinete do Saneamento Básico da Costa do Estoril
12. Delegações Regionais
13. Instituto Nacional da Água

#### Ministério do Comércio e Turismo

1. Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria Económica
2. Direcção-Geral de Concorrência e Preços
3. Direcção-Geral de Inspecção Económica
4. Direcção-Geral do Comércio Externo
5. Direcção-Geral do Comércio Interno
6. Direcção-Geral do Turismo
7. Fundo de Turismo
8. Gabinete para os Assuntos Comunitários
9. ICEP - Instituto do Comércio Externo de Portugal
10. Inspecção Geral de Jogos
11. Instituto de Promoção Turística
12. Instituto Nacional de Formação Turística
13. Regiões de turismo



15. ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, EP
16. AGA - Administração-Geral do Açúcar e do Álcool, EP

Ministério da Defesa Nacional<sup>(1)</sup>

1. Estado-Maior General das Forças Armadas
2. Estado-Maior da Força Aérea
3. Comando Logístico-Administrativo da Força Aérea
4. Estado-Maior do Exército
5. Estado-Maior da Armada
6. Direcção-Geral do Material Naval
7. Direcção das Infra-Estruturas Navais
8. Direcção de Abastecimento
9. Fábrica Nacional de Cordoaria
10. Hospital da Marinha
11. Arsenal do Alfeite
12. Instituto Hidrográfico
13. Direcção-Geral de Armamento
14. Direcção-Geral de Pessoal e Infra-estruturas
15. Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional
16. Instituto de Defesa Nacional
17. Secretaria-Geral

Ministério da Educação

1. Auditoria Jurídica
2. Direcção-Geral da Administração Escolar
3. Direcção-Geral da Extensão Educativa
4. Direcção-Geral do Ensino Superior
5. Direcção-Geral dos Desportos
6. Direcção-Geral dos Ensinos Básico e Secundário
7. Direcção Regional de Educação de Lisboa
8. Direcção Regional de Educação do Algarve
9. Direcção Regional de Educação do Centro
10. Direcção Regional de Educação do Norte
11. Direcção Regional de Educação do Sul
12. Editorial do Ministério da Educação
13. Gabinete Coordenador do Ingresso no Ensino Superior
14. Gabinete de Estudos e Planeamento
15. Gabinete de Gestão Financeira
16. Gabinete do Ensino Tecnológico, Artístico e Profissional
17. Inspeção Geral de Educação
18. Instituto de Cultura da Língua Portuguesa
19. Instituto de Inovação Educacional
20. Instituto dos Assuntos Sociais da Educação

---

(1) Materiais non bellici finanziați nell'Allegato II

## 21. Secretaria-Geral

### Ministério do Emprego e Segurança Social

1. Auditoria Jurídica
2. Caixa Nacional de Seguros e Doenças Profissionais
3. Caixas de Previdência Social
4. Casa Pia de Lisboa
5. Centro Nacional de Pensões
6. Centros Regionais de Segurança Social
7. Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres
8. Departamento de Estatística
9. Departamento de Estudos e Planeamento
10. Departamento de Relações Internacionais e Convenções da Segurança Social
11. Departamento para Assuntos do Fundo Social Europeu
12. Departamento para os Assuntos Europeus e Relações Externas
13. Direcção-Geral da Acção Social
14. Direcção-Geral da Família
15. Direcção-Geral das Relações de Trabalho
16. Direcção-Geral de Apoio Técnico à Gestão
17. Direcção-Geral de Higiene e Segurança no Trabalho
18. Direcção-Geral do Emprego e Formação Profissional
19. Direcção-Geral dos Regimes de Segurança Social
20. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
21. Inspeção Geral da Segurança Social
22. Inspeção Geral do Trabalho
23. Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
24. Instituto do Emprego e Formação Profissional
25. Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores
26. Secretaria-Geral
27. Secretariado Nacional de Reabilitação
28. Serviços Sociais do MESS
29. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

### Ministério das Finanças

1. ADSE - Direcção-Geral de Protecção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública
2. Auditoria Jurídica
3. Direcção-Geral da Administração Pública
4. Direcção-Geral da Contabilidade Pública e Intendência Geral do Orçamento
5. Direcção-Geral da Junta de Crédito Público
6. Direcção-Geral das Alfândegas
7. Direcção-Geral das Contribuições e Impostos
8. Direcção-Geral do Património do Estado
9. Direcção-Geral do Tesouro
10. Gabinete de Estudos Económicos
11. Gabinete dos Assuntos Europeus

12. GAFEED - Gabinete para a análise do Financiamento do Estado e das Empresas Públicas
13. Inspeção Geral de Finanças
14. Instituto de Informática
15. Junta de Crédito Público
16. Secretaria-Geral
17. SOFE - Serviços Sociais do Ministério das Finanças

#### Ministério da Indústria e Energia

1. Delegação Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo
2. Delegação Regional da Indústria e Energia do Alentejo
3. Delegação Regional da Indústria e Energia do Algarve
4. Delegação Regional da Indústria e Energia do Centro
5. Delegação Regional da Indústria e Energia do Norte
6. Direcção-Geral da Indústria
7. Direcção-Geral da Energia
8. Direcção-Geral de Geologia e Minas
9. Gabinete de Estudos e Planeamento
10. Gabinete para a Pesquisa e Exploração do Petróleo
11. Gabinete para os Assuntos Comunitários
12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial
13. Instituto Português da Qualidade
14. LNETI - Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial
15. Secretaria-Geral

#### Ministério da Justiça

1. Centro de Estudos Judiciários
2. Centro de Identificação Civil e Criminal
3. Centros de Observação e Acção Social
4. Conselho Superior de Magistratura
5. Conservatória dos Registos Centrais
6. Direcção-Geral dos Registos e Notariado
7. Direcção-Geral dos Serviços de Informática
8. Direcção-Geral dos Serviços Judiciários
9. Direcção-Geral dos Serviços Prisionais
10. Direcção-Geral dos Serviços Tutelares de Menores
11. Estabelecimentos Prisionais
12. Gabinete de Direito Europeu
13. Gabinete de Documentação e Direito Comparado
14. Gabinete de Estudos e Planeamento
15. Gabinete de Gestão Financeira
16. Gabinete de Planeamento e Coordenação do Combate à Droga
17. Hospital-prisão de S. João de Deus
18. Instituto Corpus Christi
19. Instituto da Guarda
20. Instituto de Reintegração Social

21. Instituto de S. Domingos de Benfca
22. Instituto Nacional da Política e Ciências Criminais
23. Instituto Navarro Paiva
24. Instituto Padre António Oliveira
25. Instituto S. Fiel
26. Instituto S. José
27. Instituto Vila Fernando
28. Instituto de Criminologia
29. Instituto de Medicina Legal
30. Polícia Judiciária
31. Secretaria-Geral
32. Serviços Sociais

#### Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

1. Conselho de Mercados de Obras Públicas e Particulares
2. Direcção-Geral de Aviação Civil
3. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
4. Direcção-Geral dos Transportes Terrestres
5. Gabinete da Travessia do Tejo
6. Gabinete de Estudos e Planeamento
7. Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa
8. Gabinete do Nó Ferroviário do Porto
9. Gabinete para a Navegabilidade do Douro
10. Gabinete para as Comunidades Europeias
11. Inspeção Geral de Obras Públicas, Transportes e Comunicações
12. Junta Autónoma das Estradas
13. Laboratório Nacional de Engenharia Civil
14. Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
15. Secretaria-Geral

#### Ministério dos Negócios Estrangeiros

1. Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Administração Financeira
2. Direcção-Geral das Comunidades Europeias
3. Direcção-Geral da Cooperação
4. Instituto de Apoio à Emigração e às Comunidades Portuguesas
5. Instituto de Cooperação Económica
6. Secretaria-Geral

#### Ministério do Planeamento e Administração do Território

1. Academia das Ciências
2. Auditoria Jurídica
3. Centro Nacional de Informação Geográfica
4. Comissão Coordenadora da Região Centro
5. Comissão Coordenadora da Região de Lisboa e Vale do Tejo
6. Comissão Coordenadora da Região do Alentejo

7. Comissão Coordenadora da Região do Algarve
8. Comissão Coordenadora da Região Norte
9. Departamento Central de Planeamento
10. Direcção-Geral da Administração Autárquica
11. Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional
12. Direcção-Geral do Ordenamento do Território
13. Gabinete Coordenador do projecto do Alqueva
14. Gabinete de Estudos e Planeamento da Administração do Território
15. Gabinete para os Aeroportos da Região Autónoma da Madeira
16. Inspeção Geral de Administração do Território
17. Instituto Nacional de Estatísticas
18. Instituto António Sérgio de Sector Cooperativo
19. Instituto de Investigação Científica e Tropical
20. Instituto Geográfico e Cadastral
21. Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica
22. Secretaria-Geral

## AUSTRIA

### ELENCO DEGLI ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Bundeskanzleramt
2. Bundesministerium fuer auswaertige Angelegenheiten
3. Bundesministerium fuer wirtschaftliche Angelegenheiten, Abteilung Praesidium 1
4. Bundesministerium fuer Arbeit und Soziales Amtswirtschaftsstelle
5. Bundesministerium fuer Finanzen
  - a) Amtswirtschaftsstelle
  - b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums fuer Finanzen und des Bundesrechenamtes)
  - c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geraeten, Einrichtungen und Sachguetern fuer die Zollwache)
6. Bundesministerium fuer Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
7. Bundesministerium fuer Inneres
8. Bundesministerium fuer Justiz, Amtswirtschaftsstelle
9. Bundesministerium fuer Landesverteidigung (i materiali non bellici figurano nell'allegato I, parte II, Austria, dell'accordo GATT sugli appalti pubblici)
10. Bundesministerium fuer Land- und Forstwirtschaft
11. Bundesministerium fuer Umwelt, Jugend und Familie Amtswirtschaftsstelle
12. Bundesministerium fuer Unterricht und Kunst
13. Bundesministerium fuer oeffentliche Wirtschaft und Verkehr
14. Bundesministerium fuer Wissenschaft und Forschung
15. Oesterreichisches Statistisches Zentralamt
16. Oesterreichische Staatsdruckerei
17. Bundesamt fuer Eich- und Vermessungswesen
18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)
19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstaetten
20. Bundespruefanstalt fuer Kraftfahrzeuge
21. Generaldirektion fuer die Post- und Telegraphenverwaltung (unicamente i servizi postali)

## **FINLANDIA**

### **ELENCO DEGLI ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

1. Oikeusministerioe/Justitieministeriet
2. Rahapaja Oy/Myntverket Ab
3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentralen Ab
4. Metsaehallitus/Forststyrelsen
5. Maanmittaushallitus/Lantmaesteristyrelsen
6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral
7. Ilmailulaitos/Luftfartsverket
8. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet
9. Merenkulkuhallitus/Sjoefartstyrelsen
10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral
11. Valtion Hankintakeskus/Statens upphand - lingscentral
12. Vesi- ja ympaeristoehallitus/Vatten- och miljoe - styrelsen
13. Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen

## **SVEZIA**

### **ELENCO DEGLI ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

Gli enti sottoelencati comprendono le rispettive suddivisioni regionali e locali

1. Rikspolisstyrelsen
2. Kriminalvaardsstyrelsen
3. Foersvarets sjukvaardsstyrelse
4. Fortifikationsfoervaltningen
5. Foersvarets materielverk
6. Statens raeddningsverk
7. Kustbevakningen
8. Socialstyrelsen
9. Laekemedelsverket
10. Postverket
11. Vaegverket
12. Sjoefartsverket
13. Luftfartsverket
14. Generaltullstyrelsen
15. Byggnadsstyrelsen
16. Riksskatteverket
17. Skogsstyrelsen
18. AMU-gruppen
19. Statens lantmaeteriverk
20. Naerings- och teknikutvecklingsverket
21. Domaenverket
22. Statistiska centralbyraan
23. Statskontoret

## **ALLEGATO III**

**ELENCO DEI PRODOTTI PER LA CUI FORNITURA LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DI CUI ALL'ALLEGATO II, CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA DIFESA, SONO SOGGETTE ALL'ACCORDO GATT**





**ELENCO DEI PRODOTTI PER LA CUI FORNITURA LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DI CUI ALL'ALLEGATO II, CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA DIFESA, SONO SOGGETTE ALL'ACCORDO GATT**

- Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi
- Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri
- Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali  
*eccettuati:*  
ex 2710: Carburanti speciali
- Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi  
*eccettuati:*  
ex 2809: Esplosivi  
ex 2813: Esplosivi  
ex 2814: Gas lacrimogeni  
ex 2828: Esplosivi  
ex 2832: Esplosivi  
ex 2839: Esplosivi  
ex 2850: Prodotti tossicologici  
ex 2851: Prodotti tossicologici  
ex 2854: Esplosivi
- Capitolo 29: Prodotti chimici organici  
*eccettuati:*  
ex 2903: Esplosivi  
ex 2904: Esplosivi  
ex 2907: Esplosivi  
ex 2908: Esplosivi  
ex 2911: Esplosivi  
ex 2912: Esplosivi  
ex 2913: Prodotti tossicologici  
ex 2914: Prodotti tossicologici  
ex 2915: Prodotti tossicologici  
ex 2921: Prodotti tossicologici  
ex 2922: Prodotti tossicologici  
ex 2923: Prodotti tossicologici  
ex 2926: Esplosivi  
ex 2927: Prodotti tossicologici  
ex 2929: Esplosivi
- Capitolo 30: Prodotti farmaceutici
- Capitolo 31: Concimi
- Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
- Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
- Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»

- Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
- Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
- Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche  
*eccettuati:*  
ex 3819: Prodotti tossicologici
- Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze  
*eccettuati:*  
ex 3903: Esplosivi
- Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori  
*eccettuati:*  
ex 4011: Pneumatici a prova di proiettili
- Capitolo 41: Pelli e cuoio
- Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
- Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
- Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno
- Capitolo 45: Sughero e suoi lavori
- Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
- Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
- Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
- Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
- Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
- Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
- Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
- Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
- Capitolo 69: Prodotti ceramici
- Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro
- Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
- Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio
- Capitolo 74: Rame
- Capitolo 75: Nichel
- Capitolo 76: Alluminio
- Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)
- Capitolo 78: Piombo
- Capitolo 79: Zinco
- Capitolo 80: Stagno
- Capitolo 81: Altri metalli comuni
- Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni:  
*eccettuati:*  
ex 8205: Utensili  
ex 8207: Pezzi per utensili
- Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni

- Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici  
*eccettuati:*  
ex 8406: Motori  
ex 8408: Altri propulsori  
ex 8445: Macchine  
ex 8453: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione  
ex 8455: Pezzi della voce 8453  
ex 8459: Reattori nucleari
- Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici  
*eccettuati:*  
ex 8513: Telecomunicazioni  
ex 8515: Apparecchi di trasmissione
- Capitolo 86: Veicoli e materiali per strada ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione  
*eccettuati:*  
ex 8602: Locomotive blindate  
ex 8603: Altre locomotive blindate  
ex 8605: Vetture blindate  
ex 8606: Carri officine  
ex 8607: Carri
- Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri  
*eccettuati:*  
8708: Carri da combattimento e autoblindate  
ex 8701: Trattori  
ex 8702: Veicoli militari  
ex 8703: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne  
ex 8709: Motocicli  
ex 8714: Rimorchi
- Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale  
eccettuate:  
8901 A: Navi da guerra
- Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici  
*eccettuati:*  
ex 9005: Binocoli  
ex 9013: Strumenti vari, laser  
ex 9014: Telemetri  
ex 9028: Strumenti di misura elettrici o elettronici  
ex 9011: Microscopi  
ex 9017: Strumenti per la medicina  
ex 9018: Apparecchi di meccanoterapia  
ex 9019: Apparecchi di ortopedia  
ex 9020: Apparecchi a raggi X
- Capitolo 91: Orologeria
- Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

- Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili  
*eccettuati:*  
ex 9401 A: Sedili per aerodine
- Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
- Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
- Capitolo 98: Lavori diversi

## **ALLEGATO IV**

**ELENCO DEGLI INDIRIZZI PRESSO I QUALI PUÒ ESSERE OTTENUTO IL  
SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE**









## **ALLEGATO V**

**REGOLAMENTO (CEE, Euratom) n. 1182/71 DEL CONSIGLIO,  
DEL 3 GIUGNO 1971, CHE STABILISCE LE NORME APPLICABILI  
AI PERIODI DI TEMPO, ALLE DATE E AI TERMINI**



## I

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE , EURATOM ) n. 1182/71 DEL CONSIGLIO**

**del 3 giugno 1971**

**che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che numerosi atti del Consiglio e della Commissione fissano periodi di tempo, date o termini e utilizzano le nozioni di giorno lavorativo e di giorno festivo;

considerando che è opportuno instaurare in materia norme generali uniformi;

considerando che, in casi eccezionali, può rivelarsi necessario che taluni atti del Consiglio o della Commissione derogino a tali norme generali;

considerando che per raggiungere gli obiettivi delle Comunità è necessario assicurare l'applicazione uniforme del diritto comunitario e determinare le norme generali applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini;

considerando che i trattati non prevedono i poteri d'azione per stabilire siffatte norme,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti del Consiglio o della Commissione, adottati o da adottarsi in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

<sup>(1)</sup> GU n. C 51 del 29.4.1970, pag.25

b) un periodo di tempo espresso in giorni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno

CAPITOLO I

**Periodi di tempo**

*Articolo 2*

1. I giorni festivi, da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali nello Stato membro presso il quale o nell'istituzione delle Comunità presso la quale un atto deve essere compiuto.

A tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei giorni previsti come festivi dalla propria legislazione. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* gli elenchi comunicati dagli Stati membri, completati con l'indicazione dei giorni previsti come festivi nelle istituzioni delle Comunità.

2. I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati.

*Articolo 3*

1. Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, l'ora nel corso della quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computata nel periodo.

Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.

2. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4 :

a) il periodo di tempo espresso in ore comincia a decorrere all'inizio della prima ora e termina con lo spirare dell'ultima ora del periodo,

2. L'entrata in vigore, l'inizio dell'efficacia e l'applicazione degli atti del Consiglio o della

e termina con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno del periodo,

c) un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un periodo di tempo espresso in mesi o in anni il giorno determinante per la scadenza manca nell'ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese,

d) se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si considera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di trenta giorni.

3. I periodi di tempo comprendono i giorni : festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.

4. Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo.

Questa disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato.

5. Ogni periodo di tempo di due o più giorni comprende almeno due giorni lavorativi.

## CAPITOLO II

### **Date e termini**

#### *Articolo 4*

1. Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano ai termini d'entrata in vigore, d'inizio della efficacia, di applicazione, di cessazione della validità, di cessazione dell'efficacia e di cessazione dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione o di disposizioni di tali atti.

Commissione - o di disposizioni di tali atti - fissati ad una data determinata hanno luogo all'inizio della prima ora del giorno corrispondente a tale data.

Tale disposizione si applica anche quando l'entrata in vigore, l'inizio dell'efficacia o l'applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.

3. La cessazione della validità, la cessazione della efficacia e la cessazione dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione - o di disposizioni di tali atti - fissati ad una data determinata hanno luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data.

Tale disposizione si applica anche quando la cessazione della validità, la cessazione dell'efficacia o la cessazione dell'applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.

#### *Articolo 5*

1. Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad un momento determinato.

2. Quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad una data determinata, esso può o deve essere compiuto tra l'inizio della prima ora e lo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data.

Tale disposizione si applica anche quando un atto può o deve essere compiuto in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un altro atto.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1971

**Per il Consiglio**

***Il presidente***

R. PLEVEN

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI**

**COMMISSIONE EUROPEA**

**Rue de la Loi 200**

**B-1049 Bruxelles**

**Belgio**

**Unità XV/B**

**Appalti pubblici**

**elaborazione e applicazione della normativa comunitaria**

**Tel: (32-2) 295 12 33**

**Fax: (32-2) 296 09 62**